



CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2021

I

Presidente della Corte di Appello

Intervento

pag. 3

II

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello

Intervento

pag. 21

III

Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia

Intervento

pag. 47

Assemblea Generale 30 gennaio 2021



**INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
NEL DISTRETTO**

**L'ETÀ DELLA FRAGILITÀ
LA RESILIENZA DEL DISTRETTO
UNA INAUGURAZIONE SPECIALE**

Nell'aprire questa Assemblea, ringrazio innanzitutto coloro che hanno voluto partecipare a questa cerimonia, a cominciare dal Patriarca, dal Presidente della Regione Veneto¹ e dal Sindaco di Venezia², così testimoniando, ancora una volta, l'importanza che attribuiscono alla Giustizia nel nostro territorio.

Testimonianza ancora più importante nella cerimonia inaugurale di quest'anno, che è "speciale" sotto più profili.

È "speciale" perché la pandemia da *coronavirus* ha improvvisamente sconvolto le prospettive dell'intero mondo e della stessa Giustizia, dando vita alla c.d. "Età della fragilità" e modificando i nostri stili di vita, come attestano anche le modalità con cui quest'anno deve svolgersi questa cerimonia.

La morte e l'angoscia del destino, rimosse nei tempi moderni, sono tornati ad essere sentimenti coi quali vivere quotidianamente; i nostri comportamenti sono stati rivoluzionati; le strutture organizzative hanno dovuto essere adeguate in tempi rapidissimi alla nuova realtà, facendone così emergere le criticità strutturali preesistenti.

¹ Grazie al sostegno finanziario della **Regione Veneto**, la Corte di Appello ha potuto redigere il Bilancio Sociale e la Guida ai Servizi. La iniziativa è stata cofinanziata dalla Regione Veneto unitamente al Fondo Sociale Europeo ed è stata rinnovata nel settembre 2020 per altri due anni.

Per contribuire alla realizzazione del progetto di definizione del contenzioso immigrazione, la **Regione Veneto** ha fornito (**unitamente all'UNEP** di Venezia) una unità di personale amministrativo in ausilio alla Corte; la **Guardia di Finanza** ha fornito supporto informatico ed il **DAP** ha concesso in uso alla Corte appositi locali dove è stata collocata la cancelleria della "nuova" sezione immigrazione.

La convenzione sottoscritta il 2 maggio 2018 tra la **Regione Veneto**, il Ministro della Giustizia, il Presidente della Corte di Appello e il Procuratore Generale di Venezia, consente di assegnare agli Uffici Giudiziari del distretto personale della Regione, degli Enti strumentali e degli Enti locali per 12 mesi, rinnovabili sino a 24 mesi. In attuazione della convenzione, alla data del 1° luglio 2020 erano inserite nel distretto di Venezia complessive 23 unità, di cui 7 in Corte (di cui 1 unità è stata distaccata dal **Comune di Venezia**). Presso la struttura amministrativa della Corte sono inoltre presenti 2 dipendenti del **Comune di Venezia** con funzione di custode.

Sempre grazie all'iniziativa della **Regione Veneto** (di cui alla delibera n. 662 del 15 maggio 2018) finanziata col Programma operativo regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 denominata "*LIS-Lavoro a Impatto Sociale-bando non competitivo per l'inserimento lavorativo temporaneo di soggetti svantaggiati*") la Corte di Appello ha potuto inserire temporaneamente nelle proprie strutture amministrative 5 unità di "*lavoratori ad impatto sociale*" (c.d. LIS) da aprile ad ottobre 2019) ed ulteriori 102 unità "*LIS*" negli Uffici Giudiziari del distretto.

In base alla convenzione sottoscritta nel giugno 2018, la **Regione Veneto** ha erogato la somma complessiva di euro 55.000,00 nel biennio 2018-2020 per borse di studio ai tirocinanti presso la Corte di Appello di Venezia che, inseriti nell'Ufficio del Processo, coadiuvano i Consiglieri nello studio dei fascicoli e nella redazione dei provvedimenti.

² Grazie al **Comune di Venezia** è stato possibile assegnare ad un assistente giudiziario di nuova assunzione una abitazione in Venezia, a canone calmierato, in attuazione del Protocollo sottoscritto con la Corte nel gennaio 2019.

Così è stato per il mondo della Giustizia, dove sono emerse la mancanza di una “visione di insieme” e di programmazione a lungo termine, l’incapacità di abbandonare logiche corporative per perseguire invece la funzionalità del servizio, l’esistenza di procedure rigide e burocratiche che rendono difficile l’*iter* dei provvedimenti organizzativi.

Su questo tema tornerò nella parte conclusiva del discorso.

Qui desidero solo evidenziare come la Corte di Appello di Venezia e il suo distretto³, muovendosi nel pur angusto ambito consentito, abbiano retto la sfida utilizzando l’emergenza sanitaria anche come catalizzatore del cambiamento e del processo di “filiera”.

L’azione unitaria del distretto nei settori di comune interesse, promossa congiuntamente dagli uffici di vertice (Corte di Appello e Procura Generale) ha consentito di moltiplicare l’effetto delle iniziative organizzative e di utilizzare in modo ottimale il generoso e straordinario supporto che le istituzioni del territorio (tra esse, la Azienda Sanitaria di Venezia ed il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia) hanno dato per il funzionamento della Giustizia anche durante l’emergenza epidemiologica⁴.

Per questo ringrazio, in modo particolare, la Procura Generale per avere sempre agito all’unisono con la Corte. È stata, ed è, una collaborazione essenziale, che rappresenta un modello a cui tendere nella gestione degli uffici giudiziari.

Desidero poi ringraziare il Presidente del Tribunale di Venezia per avere reso possibile questa cerimonia generosamente ospitandola nella sua sede, più conforme rispetto a quella della Corte, alla normativa “*antivoid*”, e contribuendo a renderla “speciale” anche sotto questo profilo⁵.

Rivolgo infine un ringraziamento anche al Corpo dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e all’Associazione Nazionale Carabinieri per il supporto che hanno continuato a dare alla Corte anche lo scorso anno.

Questa è una cerimonia “speciale” anche per me perché è la mia *ultima inaugurazione* dell’anno giudiziario, essendo prossima la scadenza del mio mandato per raggiunti limiti di età.

³ Il distretto di Venezia comprende sette Tribunali e le relative Procure della Repubblica, oltre al Tribunale per i Minorenni ed al Tribunale di Sorveglianza

⁴ La Azienda Sanitaria di Venezia ha fornito un costante supporto di consulenza agli uffici Giudiziari di Venezia per la prevenzione del contagio da Covid 19; ha sottoposto ai test sierologici oltre 800 lavoratori in servizio negli Uffici Giudiziari di Venezia (magistrati e amministrativi); ha somministrato il vaccino antinfluenzale a tutto il personale che ne ha fatto richiesta; insieme alla Protezione Civile ha fornito, e continua a fornire, gratuitamente agli uffici Giudiziari dell’intero distretto le mascherine chirurgiche. Ciò è stato essenziale all’inizio della pandemia perché il reperimento sul mercato di tali dispositivi di protezione era difficilissimo.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia ha concesso in comodato alla Corte 4 “moderni” *personal computer* per consentire lo svolgimento delle udienze penali “da remoto” durante il periodo della pandemia. E ciò in aggiunta rispetto al supporto che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia e la Azienda Sanitaria di Venezia, da anni forniscono alla Corte. In particolare:

- in forza di convenzione (tra la Corte di Appello di Venezia, la Associazione Nazionale Carabinieri, la Azienda Sanitaria ULSS n. 3 Serenissima di Venezia ed il locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati) la Azienda Sanitaria ULSS 3 Serenissima rimborsa a 10 volontari iscritti alla Associazione Carabinieri le spese che essi sostengono per prestare la loro attività lavorativa nelle cancellerie della Corte ed il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia ne sostiene i costi dell’assicurazione contro gli infortuni.

- Grazie alla convenzione con il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia la Corte dispone di 11 lavoratori che prestano attività di *data entry*, senza alcune onere a carico del Ministero.

Inoltre, grazie ai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto, la Corte di Appello è stata recentemente dotata di uno *scanner* multifunzione che consente di digitalizzare in formato A3 “fronte retro” gli scritti degli esami avvocato. Ciò consente di rilasciare immediatamente le relative copie in formato digitale e di sgravare il *front office* della cancelleria.

⁵ La Guardia di Finanza ha fornito supporto informatico per la realizzazione del progetto di definizione del contenzioso immigrazione. L’Associazione Nazionale Carabinieri attraverso i suoi associati fornisce un importante supporto alla attività delle cancellerie della Corte. Il Corpo dei Carabinieri ha distaccato un proprio funzionario nella cancelleria del post dibattimento della Corte che ha contribuito a sanarne l’arretrato.

È dunque l’occasione di dare anche pubblicamente conto del mio lavoro nei quasi quattro anni di presidenza della Corte.

Qui mi concentrerò sui punti essenziali, rinviando alla relazione scritta per gli approfondimenti

LA GIUSTIZIA DEL DISTRETTO SI FA GIUDICARE: IL CONSUNTIVO DEL QUADRIENNIO LE NOTE POSITIVE: PIÙ LUCI, MENO OMBRE

Quando mi sono insediata come Presidente di questa Corte, il 14 luglio 2017, l’ufficio era esattamente come me lo aspettavo. Ciò che invece non mi aspettavo, ed è stata una sorpresa gradevole, è stata l’entità del supporto che ho avuto da tutte le istituzioni, supporto che ha amplificato l’efficacia delle azioni ed ha reso più facile la realizzazione di numerosi obiettivi.

I FILI CONDUTTORI DELLA MIA PRESIDENZA

Mi sono particolarmente impegnata per ottenere il riconoscimento della “specificità” delle condizioni di lavoro nelle disagiate e “frammentate” sedi lagunari del centro storico di Venezia⁶ e per adeguare l’insufficiente organico dei magistrati e del personale amministrativo della Corte ai carichi di lavoro.

Sotto questo profilo sono stati ottenuti:

- il completamento dell’*iter* amministrativo che consentirà, entro il 2023, di trasferire gran parte degli Uffici Giudiziari di Venezia in Piazzale Roma, nella c.d. *Cittadella della Giustizia*.
- la disponibilità di alloggi comunali a canone “calmierato” per favorire la scelta di Venezia come stabile sede di lavoro da parte del personale amministrativo.
- l’incremento di 11 unità dell’organico dei magistrati della Corte⁷. Si tratta dell’aumento più elevato concesso a livello nazionale.
- l’incremento di 16 unità dell’organico del personale amministrativo⁸.

Gli ulteriori filii conduttori della mia presidenza sono stati il fare “*fare filiera*” con gli uffici del distretto, anche requirenti, nella consapevolezza che il lavoro di ognuno, magistrato o personale amministrativo, ha importanti ricadute “a valle” e che occorre superare la logica “monistica” che porta invece molti a curare solo il proprio ristretto ambito lavorativo.

Il “*fare filiera*”⁹ ha contribuito a realizzare importanti obiettivi, quali la diminuzione del numero dei “nuovi” processi e l’eliminazione delle disfunzioni delle cancellerie dei Tribunali, i cui ritardi nella trasmissione dei fascicoli erano concausa non ultima dell’elevato tasso di definizione per prescrizione in Corte.

⁶ In tale ottica si pone anche la recente iniziativa assunta congiuntamente dalla Corte insieme agli altri Uffici giudiziari di Venezia (Procura Generale, Tribunale di Sorveglianza, Tribunale di Venezia) finalizzata ad estendere al personale amministrativo in servizio nelle sedi giudiziarie ubicate nel centro storico lagunare i benefici per sede disagiata previsti per i dipendenti del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria.

⁷ L’incremento si aggiunge a quello di 5 unità dell’organico dei consiglieri ottenuto nell’agosto 2017.

⁸ 2 funzionari tecnici, 4 assistenti tecnici, 10 assistenti giudiziari.

⁹ Il “*fare filiera*” si è tradotto anche in numerose azioni congiunte della Corte e della Procura Generale e in altrettante numerose iniziative della Corte, a livello distrettuale, per affrontare e risolvere in modo uniforme problematiche comuni.

Il “fare filiera si è inoltre rivelato “vincente” durante il periodo della pandemia da Covid-19, perché ha consentito di ottimizzare le risorse e gli sforzi organizzativi.

Si è anche prestata molta attenzione alla *qualità del dato statistico ed alla qualità delle decisioni*, misurando quest’ultima in base al tasso di impugnazione e di riforma nei gradi successivi¹⁰.

La qualità delle decisioni si riverbera infatti sulla quantità del contenzioso, sui tempi di giudizio e sulla credibilità del sistema Giustizia¹¹.

Fili conduttori sono stati anche: il procedere per *obiettivi misurabili* verificandone ogni mese lo stato di realizzazione e l’adeguare in *tempi rapidissimi* l’assetto organizzativo della Corte alle situazioni contingenti. Caratteristica quest’ultima che si è rivelata fondamentale durante la pandemia.

LE PRINCIPALI AREE DI INTERVENTO

Sono state utilizzate tutte le leve organizzative disponibili per diminuire le pendenze finali e per ridurre i tempi processuali, la cui dilatazione causava, tra l’altro, un elevatissimo tasso di definizione per prescrizione ed esborsi crescenti a carico dello Stato per i c.d. risarcimenti *ex lege Pinto*.

Per realizzare questi obiettivi si è agito contemporaneamente su tre *fronti*:

- a) aumentando la *produttività*¹². Sotto tale profilo è stato anche incrementato l’organico della sezione lavoro della Corte per assicurare la rapida definizione di controversie urgenti per la natura degli interessi coinvolti¹³;
- b) istituendo un’efficace *corsia preferenziale* per definire le cause civili più vecchie¹⁴;
- c) cercando di ridurre la *“domanda di giustizia”* rendendo *prevedibili* i tempi ed il contenuto le decisioni:
 - attraverso la c.d. *giurisprudenza predittiva* finalizzata a disincentivare le cause con scarsa possibilità di successo¹⁵;

¹⁰ Infatti, quantità e qualità non sono scelte antitetiche e la efficienza deve essere strumentale alla qualità.

¹¹ Un produttivissimo fine a sé stesso non porta a nulla, perché il processo ha dei tempi fisiologici e la bassa qualità si traduce spesso in una loro dilatazione. Esempi di interazione tra numeri, tempi e qualità: un giudizio istruito e deciso in modo frettoloso di regola durerà, nei vari gradi, di più di un processo istruito con cura e che ha cercato di dare una decisione “definitiva”; una Procura della Repubblica o un giudice della udienza preliminare che non esercitano una efficace azione di “filtro”, finiscono per “intasare” il dibattimento di procedimenti che non avranno sbocco, sottraendo così risorse che potrebbero essere convogliate su altre procedure; una sentenza scritta frettolosamente di regola verrà impugnata e contribuirà a gravare le fasi successive del processo.

¹² La produttività è stata aumentata anche grazie all’applicazione dal primo grado di magistrati e di personale amministrativo, utilizzando il potere attribuito al Presidente della Corte di Appello di ridistribuire le risorse a livello distrettuale. Ciò è stato fatto senza peraltro penalizzare gli uffici di primo grado, come dimostrano i risultati che questi ultimi hanno conseguito nel quadriennio. L’incremento di produttività ha consentito di azzerare, in un arco temporale brevissimo, i processi in materia di immigrazione (al 30.6.2019 erano oltre 1600); di abbattere le pendenze dei processi civili ordinari del – **31,3%** e del settore Lavoro del – **11,5%** (A.G.2019/2020 vs A.G.2016/2017) e di ricondurre la durata media dei procedimenti civili nel rispetto del termine massimo di **due anni** previsto dalla legge (736 giorni A.G.2019/2020 rispetto ai 976 giorni dell’A.G.2016/2017). È stata ridotta anche la durata media dei procedimenti penali (A.G. 2016-2017 n.1.202 giorni, ridotti a n.1.076 giorni nell’A.G. 2018-2019).

¹³ L’incremento della pianta organica di 2 unità della sezione Lavoro (da 5 a 7 consiglieri) è stato attuato in due tempi: l’aumento della prima unità è stato realizzato a seguito di delibera 11.1.2019 del CSM (con corrispondente riduzione di una unità della pianta organica di un’altra sezione della Corte). L’incremento della seconda unità è stato invece disposto con il programma organizzativo 2020-2022 attraverso la distribuzione “interna” dell’aumento di 11 unità dell’organico complessivo della Corte disposto con DM 14.9.2020.

¹⁴ Ciò ha consentito di abbattere il numero delle cause iscritte in appello da più di due anni, passate infatti dal 48,7% al 30.6.2017 al **17%** al 31.12.2020. In alcune sezioni l’arretrato si è parzialmente azzerato (3,9% nella seconda sezione civile e 5% nella quarta civile alla data del 31.12.2020).

¹⁵ La *giurisprudenza predittiva*, realizzata grazie alla collaborazione con la Università Cà Foscari e con i magistrati del distretto, fornisce ad utenti e ad avvocati due dati fondamentali per la certezza del diritto e delle relazioni industriali e sociali: e cioè la durata

- attraverso il confronto diretto tra giudici di primo e di secondo grado finalizzato a comporre eventuali contrasti interpretativi perché essi alimentano il contenzioso;
- attraverso la trasmissione ad ogni giudice dell’esito delle impugnazioni proposte contro i suoi provvedimenti, finalizzata anch’essa ad uniformare le decisioni¹⁶.

Sempre nell’obiettivo di arginare la domanda di giustizia:

- nel *settore civile*, sono state emanate *Linee Guida* distrettuali finalizzate ad utilizzare “*in concreto*” le procedure deflattive già previste dal legislatore e invece, troppo spesso, non applicate (quali la *mediazione*, la *negoiazione* assistita, e le *procedure conciliative* in sede giudiziale);
- nel *settore penale*, sono state adottate iniziative per raccordare il numero di processi a quanto il sistema, nel suo complesso, è in grado di definire nel “merito” e non per prescrizione, coinvolgendo anche la magistratura requirente a cui compete, in primo luogo, arginare i flussi penali, essendo posta all’inizio della “filiera” giudiziaria.

Si è dato inoltre notevole impulso all’*informatizzazione ed alla digitalizzazione* (nell’ottica di far muovere i dati anziché le persone) abbattendo così i tempi di lavoro ed i costi che la precedente gestione cartacea comportava. Si segnalano, in particolare, le seguenti iniziative¹⁷:

- attraverso protocolli a livello distrettuale, è stato esteso *convenzionalmente il processo civile telematico* a settori¹⁸ che in primo grado sono ancora esclusi per legge dalla sua obbligatorietà;

prevedibile dei relativi procedimenti e gli orientamenti esistenti nei diversi uffici del distretto (Corte di Appello di Venezia ed i sette Tribunali) in determinate materie. L’iniziativa è stata limitata inizialmente al settore lavoro ed a quello della economia (impresa e bancario), con l’intenzione di estenderla gradualmente ad altre materie.

In tale ottica sono state raccolte e messe a confronto in modo organico l’*abstract* delle decisioni (facendole precedere da un sintetico quadro dogmatico e normativo) della Corte e dei Tribunali del distretto in materia di impresa, contenzioso bancario e lavoro e sono state successivamente inserite sul sito *internet* della Corte, per renderle conoscibili a tutti.

Lo scopo della iniziativa, aggiornata a cadenza annuale, è di disincentivare le domande che hanno scarse possibilità di successo, rendendone ragionevolmente “prevedibile” l’esito e la durata e fornendo alle parti gli elementi per valutare la “convenienza” di un eventuale soluzione stragiudiziale. L’ulteriore finalità della iniziativa è di far conoscere ai magistrati eventuali contrasti giurisprudenziali “inconsapevoli”, stimolandoli al confronto ed alla uniformità delle decisioni.

Da ultimo è stato avviato il progetto per ampliarne l’ambito e le potenzialità tramite la c.d. “*intelligenza artificiale*”.

¹⁶ L’iniziativa ha anche una valenza formativa notevole, perché consente al giudice *a quo* di conoscere l’eventuale diverso apprezzamento della situazione di fatto e di diritto operato dal giudice *ad quem*

¹⁷ Tra le ulteriori iniziative adottate per la informatizzazione dei flussi di lavoro si segnalano le seguenti:

- è stato riorganizzato il **Protocollo informatico** della Corte per migliorarne le comunicazioni all’interno e, all’esterno, con i Tribunali del distretto;
- è stato realizzato lo **scadenziario informatico** di tutti i contratti in essere, con l’obiettivo di agevolarne il controllo e di portarli progressivamente ad identica scadenza, così da semplificarne e renderne più efficiente la gestione;
- sono state modificate le modalità operative dell’**Ufficio Spese di Giustizia** grazie all’informatica, per cui ogni Ufficio del distretto trasmette alla Corte, in via telematica, le pratiche di competenza inserendole direttamente nel sistema informatico *Sicoge*. Le nuove modalità operative consentono anche di evitare ritardi nella liquidazione delle spese di giustizia e dei compensi alla magistratura onoraria. In precedenza invece il fascicolo nasceva elettronico, veniva convertito in cartaceo e poi era nuovamente trasformato in elettronico;
- su iniziativa della Corte di Appello di Venezia è stata inoltre costituita la **mailing list** dei Presidenti delle Corti nazionali, diventata un luogo di confronto, di informazione e centro propulsore di iniziative congiunte e, tra esse, la costituzione ad opera del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Tavolo Tecnico in materia di spese di funzionamento e di edilizia giudiziaria, con la partecipazione di capi di Corte.

¹⁸ Sono stati stipulati protocolli, a valenza distrettuale, con le 10 USSL del Veneto e con le Direzioni Regionali INPS, MIUR ed INAIL, che hanno consentito di estendere convenzionalmente -in ogni fase e nell’intero distretto- la obbligatorietà del processo civile telematico (c.d. *PCT*) a pubbliche amministrazioni¹⁹ che, invece, in primo grado avrebbero potuto continuare per legge ad avvalersi del “processo cartaceo”²⁰. Le iniziative hanno evidenti positive ricadute sull’intero “sistema”, perché con il fascicolo interamente telematico tutti gli operatori e gli utenti possono lavorare ed accedere da remoto, così sgravando anche il *front office* delle cancellerie.

- è stato reso operativo il programma informatico *Consolle del PM* per consentire al Procuratore Generale di apporre in via telematica il visto o il parere nei procedimenti civili che ne prevedono l'intervento, così ottenendo un risparmio notevole di risorse¹⁹.
- sono stati digitalizzati i *compiti degli esami avvocato*, per cui ora l'interessato può scaricarne direttamente le copie da piattaforma *on line*²⁰;
- tramite il sito *internet* della Corte è stato realizzato l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (*URP*) "*on line*", con talune funzioni anche di cancelleria virtuale, superando così l'impossibilità di realizzare un ufficio "fisico"^{21,22}. Ciò è stato utilissimo durante il periodo della pandemia, perché ha permesso di ridurre l'accesso del pubblico alle sedi giudiziarie.

Sono state inoltre migliorate le comunicazioni agli utenti delle attività della Corte attraverso:

- l'adozione di Linee Guida per assicurare modalità di *comunicazione istituzionale* chiare ed uniformi nei rapporti con i *Mass Media*²³;
- la ristrutturazione del sito *internet* della Corte;
- la redazione del Bilancio sociale;
- la realizzazione della Guida ai servizi, con modalità peraltro innovative che ne consentono l'interazione con il sito *internet* della Corte, tramite *link*.

¹⁹ In precedenza, per la apposizione del parere nei procedimenti civili in cui è prevista la presenza del Pubblico Ministero (come, ad esempio nel contenzioso famiglia-minorile e nelle procedure concorsuali) il sostituto Procuratore Generale era costretto a recarsi nella periferia lagunare di Venezia dove sono ubicate le sezioni civili della Corte assegnatarie di tali materie, utilizzando il motoscafo di servizio per ivi trasferirsi dalla propria sede, ubicata nel centro storico lagunare; inoltre nel contenzioso immigrazione, l'UNEP doveva notificare alla Procura Generale i provvedimenti emessi dalla Corte.

²⁰ E ciò previa abilitazione da parte della cancelleria, in esito alla verifica dell'effettuato pagamento dei diritti di copia. La precedente procedura comportava circa un mese di lavoro, a tempo pieno, di tre addetti per la ricerca dell'elaborato cartaceo e la successiva fotocopia e consegna. Infatti le copie da estrarre erano moltissime essendo richieste dalla quasi totalità dei candidati (sia dai non ammessi, per poter redigere il ricorso contro il provvedimento di esclusione; sia dagli ammessi, per potersi preparare alla sessione orale che, di regola, inizia con la discussione dei compiti. La media degli ultimi anni è stata di oltre 1.500 compiti corretti per sessione). È stato inoltre introdotto il pagamento *on line*, con F23, dei diritti di copia, così dismettendo la modalità disfunzionale precedentemente in uso del pagamento con marca da bollo: infatti il candidato doveva inviare l'originale della marca da bollo, mediante raccomandata, alla cancelleria della Corte, la quale - solo dopo la sua ricezione - poteva "sbloccare" l'applicativo ministeriale dal quale il candidato successivamente "scaricava il pdf" dei suoi elaborati (visione e stampa).

L'obbiettivo finale, che richiede però l'indispensabile collaborazione della DGSIA per modificare il sistema informatico, è di consentire al candidato di scaricare gli elaborati direttamente dal sito del Ministero (e non più tramite la cancelleria della Corte) dopo aver provveduto al pagamento dei diritti di copia.

²¹ La realizzazione di un URP "fisico" è infatti impossibile a Venezia a causa della "disseminazione" degli Uffici Giudiziari in una pluralità di edifici, non contigui tra loro, situati in parte nel centro storico lagunare e in parte nella periferia lagunare di Venezia. L'URP virtuale consente all'utente (professionale e non) di poter attingere, in qualsiasi orario e da qualsiasi luogo, ad un grandissimo numero di informazioni di dettaglio e "qualificate". Peraltro, l'URP "fisico" è ormai "storicamente" superato, perché può fornire solo limitate informazioni "di base" a fronte di una sua gestione molto onerosa sotto il profilo degli spazi e del personale che vi devono essere destinati.

²² Ad esempio: attraverso la "maschera" della "*Giurisprudenza predittiva*" si può conoscere l'orientamento giurisprudenziale del distretto su alcune tematiche e i tempi medi di decisione; attraverso la maschera "*Come va la giustizia nel distretto*" si possono conoscere: i flussi del contenzioso degli ultimi 4 anni, la riduzione delle pendenze ultra biennali, l'indice di ricambio, lo stato di realizzazione del Programma annuale di gestione; attraverso la maschera relativa alla "*Guida ai Servizi*", interattiva con le altre informazioni contenute nel sito, si possono conoscere tutti i servizi erogati dalla Corte; attraverso la maschera "*Le quattro sedi della Corte di Appello*" si possono conoscere la ubicazione degli edifici e come raggiungerli; attraverso la maschera "*il Bilancio Sociale*" si possono conoscere i compiti della Corte in tutte le sue articolazioni e i costi dei servizi erogati, spiegati con un linguaggio semplice ed essenziale; attraverso la maschera relativa alle "*News*" si possono conoscere i provvedimenti organizzativi di rilevanza esterna che sono stati adottati; attraverso la maschera relativa alla "*Customer satisfaction*" l'utente può esprimere in forma anonima il suo giudizio sui servizi erogati dalla Corte. I giudizi espressi vengono poi periodicamente rielaborati ed aggregati per verificare se vi sono aree di possibile intervento migliorativo; attraverso la maschera "*Emergenza Coronavirus*" si possono conoscere: i provvedimenti normativi emanati durante la pandemia; i provvedimenti organizzativi adottati dalla Corte; i "numeri" dell'attività giudiziaria del distretto durante le c.d. *fasi 1 e 2* della pandemia; gli indirizzi *pec* per il deposito degli atti penali; i Protocolli e le Linee Guida adottati nel distretto durante la pandemia.

²³ La Corte ha inoltre individuato al suo interno i responsabili per i rapporti con i *Media*, distinti per settore (settore istituzionale riservato al Presidente della Corte, settore penale e civile delegati a Presidenti di sezione), che hanno già avuto modo di comunicare all'esterno, in modo "appropriato", gli esiti di una delicata vicenda processuale di interesse mediatico.

I RISULTATI OTTENUTI

LA QUANTITÀ DELLA RISPOSTA GIUDIZIARIA: I FLUSSI, I TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE

CORTE DI APPELLO

Le iniziative adottate hanno consentito, nel quadriennio trascorso,

nel settore civile:

- di realizzare la progressiva diminuzione dei *nuovi* procedimenti e delle *pendenze finali* (settore civile ordinario del **-31,3%**, settore lavoro del **-11,6%**);
- di abbattere l'*arretrato* delle cause civili²⁴ che è infatti passato dal 48,7% al 30 giugno 2017 al **17%** al 31 dicembre 2020²⁵;
- di ridurre la *durata media* dei procedimenti (-24,6%) così da contenerla ora nell'ambito del termine massimo di due anni, come prescrive la legge (n. 736 giorni);

nel settore penale:

- di contenere le pendenze finali (+3,2%) nonostante la crescita delle iscrizioni;
- di mantenere sostanzialmente stabile (+1,5%) la durata media dei procedimenti penali benché la definizione dei processi più risalenti abbia dilatato, sotto il profilo statistico, la durata media;
- di ridurre il numero di definizioni per *prescrizione* (passato dal 54% nell'A.G. 2015-2016 al 37,3% dell'A.G.2018-2019²⁶), laddove esso era dovuto alle disfunzioni del settore amministrativo²⁷ e

²⁴ Quelle cioè iscritte da più di due anni

²⁵ In dettaglio: l'arretrato nella 1ª sezione civile è diminuito dai n. 1.324 procedimenti al 30/06/2017 (54%) ai n. 378 al 31/12/2020, che rappresentano il 19,1% del totale; nella 2ª sezione civile è passato dai n. 142 procedimenti al 30/06/2017 (12,5%) ai n. 44 al 31/12/2020, che rappresentano il 3,9% del totale; nella 3ª sezione civile è passato dai n. 2.782 procedimenti al 30/06/2017 (57,8%) ai n. 525 al 31/12/2020, che rappresentano il 34,1% del totale; nella 4ª sezione è passato dai n. 678 procedimenti al 30/06/2017 (42,3%) ai n. 61 al 31/12/2020, che rappresentano il 5% del totale. Nella sezione lavoro la riduzione dell'arretrato è stato più che dimezzato, essendo passato dal 48,5% del totale alla data del 30.6.2017 al 18.5% al 31.12.2020. Fonte: dati Cruscotto di monitoraggio elaborato dal funzionario statistico della Corte.

²⁶ Il tasso di definizione per prescrizione (43,6%) relativo all'ultimo A.G.2019-2020 solo apparentemente rappresenta un peggioramento dell'indice, perché esso è in realtà ascrivibile alla realizzazione - in tale arco temporale - dello specifico progetto di "abbattimento" dei procedimenti prescritti con costituzione di parte civile che comporta, dal punto di vista statistico, l'incremento delle definizioni per prescrizione.

²⁷ Infatti i fascicoli "impugnati" spesso giacevano anche per anni nelle cancellerie del primo o del secondo grado in attesa di essere rispettivamente trasmessi o iscritti in Corte, con la conseguenza che spesso i reati si prescrivevano nelle more.

Grazie allo strumento innovativo, reso possibile dalla informatica, della **applicazione** in Corte da "**remoto**" di personale amministrativo dai Tribunali del distretto e grazie allo stringente controllo sulla intera "filiera", è stata eliminato l'arretrato delle cancellerie dei Tribunali e della Corte i cui ritardi, rispettivamente nel trasmettere e nell'iscrivere le impugnazioni, spesso a prescrizione già maturata, oppure imminente, erano concausa dell'elevato numero di definizioni per prescrizione nella Corte Veneta. L'applicazione da remoto (durata 6 mesi) ha consentito al personale amministrativo, senza muoversi "fisicamente" dalle rispettive sedi, di iscrivere nel registro informatico della Corte le impugnazioni contro i provvedimenti emessi dai Tribunali di appartenenza. Ciò ha permesso di risparmiare i costi relativi al trattamento di missione, che sono invece connessi all'applicazione "fisica", e di ottimizzare i tempi di lavoro e le risorse. Infatti il personale di cancelleria dei Tribunali (previa abilitazione al SICP della Corte) ha potuto contestualmente completare "da remoto", presso i rispettivi uffici di appartenenza, anche la fase successiva di competenza della Corte afferente a quegli stessi fascicoli che già dovevano "lavorare" nella loro sede. Successivamente i fascicoli "lavorati" venivano "fisicamente" trasmessi alla Corte. I "numeri" danno contezza della efficacia dei provvedimenti organizzativi adottati: alla data del 30.6.2019 nella cancelleria del predibattimento della Corte già non vi era più alcun arretrato di fascicoli in giacenza, mentre al 30.6.2018 i fascicoli da iscrivere erano 1.665.

Per prevenire la formazione di "nuovo" arretrato sono stati fissati alla cancelleria del predibattimento della Corte **obbiettivi quantitativi** di rendimento, che vengono sottoposti a verifica mensile. In esito a tale attività ora non vi è più alcun arretrato.

Sempre a cadenza mensile, vengono controllati sia i tempi di transizione dal primo al secondo grado dei fascicoli penali "impugnati", sia il rispetto dei requisiti formali imposti dall'art 165 bis c.p.p. disp.att. E ciò per evitare che le cancellerie della Corte debbano preliminarmente emendare da irregolarità formali i fascicoli, ritardandone così la iscrizione in appello e la relativa fissazione delle udienze. L'esito di queste iniziative è stato il pressoché totale azzeramento delle "criticità" da cui erano spesso in precedenza affetti i fascicoli trasmessi dal primo grado.

Analogamente si è operato nei confronti dei fascicoli penali "impugnati" in Cassazione, per evitare che la prescrizione maturi nelle cancellerie della Corte di Appello nelle more della loro trasmissione alla Corte di legittimità.

non invece alla “scelta” organizzativa di lasciare” morire” i processi che non avevano possibilità di essere definiti nel merito nelle fasi successive²⁸

TRIBUNALI DEL DISTRETTO

Nel **settore civile** nello scorso quadriennio, nei Tribunali del distretto complessivamente considerati, in entrambi i settori SICID e SIECIC si è verificato il calo delle **pendenze finali** (rispettivamente -15,7% e -23,9%) perché la diminuzione delle definizioni (rispettivamente -20,6% e -26,7%) è stata compensata dalla sensibile decremento delle iscrizioni (rispettivamente -17% e -32%).

Del pari, in entrambi i settori SICID e SIECIC esecuzioni si è verificata riduzione dell'**arretrato**²⁹: nell'area SICID³⁰ è infatti diminuito dal 19,6% al 14,2% e nell'area SIECIC esecuzioni è passato dal 40,8% al 37,8%. Invece nell'area SIECIC fallimenti è aumentato dal 25,3% al 31,6%.

La **durata media** dei procedimenti area SICID è progressivamente diminuita nel quadriennio ed ha sempre ampiamente rispettato il limite dei 3 anni di durata massima prevista dalla legge³¹.

Nel **settore penale** il dato statistico aggregato evidenzia che nel quadriennio le **pendenze finali** sono lievemente diminuite (53.743 al 30.6.2020 rispetto alle 54.233 al 30.6.2017) e che le iscrizioni e le definizioni hanno avuto un andamento “altalenante”.

La **durata media** nel dibattito collegiale e monocratico è lievemente aumentata³².

UFFICI DEL GIUDICE DI PACE

La forte scopertura degli organici del personale di magistratura e amministrativo, dovuta al prolungato blocco del reclutamento, ha condizionato le *performance* di entrambi i settori civile e penale.

Nel settore civile le pendenze finali sono lievemente diminuite (pendenze finali A.G.2016/2017 n. 15.371- pendenze finali A.G.2019/2020 n. 15.132) perché la contrazione delle definizioni è stata compensata dal decremento delle iscrizioni.

Inoltre, sempre con cadenza mensile: a) viene verificato lo stato di realizzazione degli obiettivi fissati alle cancellerie del *post* dibattito della Corte di Appello ottenendo, quale risultato, la drastica diminuzione dei fascicoli in giacenza; b) i Direttori amministrativi trasmettono al Dirigente amministrativo ed al Presidente della Corte una sintetica nota informativa sullo stato dei servizi a cui sono rispettivamente preposti, supportandola con i dati dei flussi relativi all'arco di tempo considerato e con gli eventuali suggerimenti per migliorare la efficienza del servizio, così da consentire la tempestiva adozione dei necessari interventi organizzativi.

²⁸ Il dato ancora alto delle definizioni per prescrizione è dovuto al fatto che la Corte veneta, per l'insufficiente numero di magistrati e di personale amministrativo rispetto ai carichi di lavoro, è costretta a concentrare l'attività definitoria sui procedimenti che hanno la possibilità di essere decisi “nel merito” (e non per prescrizione) nelle fasi successive. E ciò determina l'aumento delle definizioni per prescrizione dei processi non considerati prioritari secondo le Linee Guida adottate dalla Corte.

Per questo motivo il “blocco” della prescrizione dopo la sentenza di primo grado introdotto dalla legge 3/2019, in vigore dal 1° gennaio 2020, potrà avere effetti dirompenti sulla Corte di Venezia se non verrà contestualmente accompagnato dall'aumento delle “forze lavoro” di magistrati e di personale amministrativo, dalla riforma delle procedure e da una intensa depenalizzazione. Infatti la impossibilità di continuare a beneficiare di migliaia di definizioni *de plano* per prescrizione causerà l'aumento esponenziale delle pendenze, rendendole “ingestibili”.

²⁹ Per arretrato in primo grado si intendono: nell'area SICID i procedimenti che pendono da più di 3 anni; nell'area SIECIC, le esecuzioni mobiliari ed immobiliari che pendono da più di 3 anni e le procedure concorsuali che pendono da oltre 6 anni.

³⁰ L'area SICID dei Tribunali è calcolata al netto dell'attività del Giudice tutelare, dell'Accertamento Tecnico Preventivo in materia di previdenza e della verbalizzazione di dichiarazione giurata

³¹ Durata media dei procedimenti civili area SICID 1.069 giorni nell'A.G.2015/2016; 981 giorni nell'A.G.2016/2017; 897 giorni nell'A.G.2017/2018; 871 giorni nell'A.G.2018/2019; 867 giorni nell'A.G.2019/2020. Invece la durata media dei procedimenti civili area SIECIC è stata altalenante nel quadriennio. Con riferimento all'ultimo A.G.2019/2020 è diminuita per le istanze di fallimento e per le procedure fallimentari (rispettivamente -6,7% e -3,1%), mentre è aumentata per le esecuzioni immobiliari e mobiliari (+2,6% e +3,9%) e soprattutto per il concordato preventivo (+23,3%).

³² Dibattimento collegiale durata media “totale definiti” (con sentenza e con altra modalità) A.G.2016/2017 giorni 568; A.G.2019/2020 giorni 657. Dibattimento monocratico durata media “totale definiti” A.G.2016/2017 giorni 403; A.G.2019/2020 giorni 506.

Nel settore penale invece le pendenze finali sono aumentate (A.G.2016/2017 n. 4939 – A.G.2019/2020 n. 5217).³³

NON SOLO NUMERI: LA QUALITÀ DELLA RISPOSTA GIUDIZIARIA

Nell'intero quadriennio A.G.2016/2017-A.G.2019/2020, ai positivi indici di quantità (elevata produttività, riduzione o stabilità delle pendenze finali e riduzione complessiva dei tempi medi³⁴) si sono accompagnati, per la Corte e per tutti i Tribunali del distretto, positivi indici di qualità, e cioè: tassi di accettazione e di stabilità delle decisioni complessivamente in linea con la media nazionale³⁵.

IL GRADO DI ACCETTAZIONE DELLE DECISIONI, evidenziato dal tasso di impugnazione:

CORTE DI APPELLO

Nell'ultimo A.G.2019/2020 i dati della Corte solo in apparenza si discostano dal valore medio nazionale perché sono stati condizionati, dal punto di vista statistico, dagli eventi di carattere straordinario riferiti in nota ³⁶

TRIBUNALI DEL DISTRETTO

Nell'ultimo A.G.2019/2020 il tasso medio di impugnazione in Corte di Appello di Venezia dei provvedimenti emessi dai Tribunali è stato leggermente superiore (30,6%) al dato medio nazionale (27,9%) nel settore civile, mentre è stato inferiore nel settore penale (31,7% a fronte del dato medio nazionale del 32,2%).

IL GRADO DI STABILITÀ DELLE DECISIONI, evidenziato dal tasso di riforma.

Nello scorso A.G. 2019/2020 è proseguito il positivo *trend* del precedente triennio. Infatti:

CORTE DI APPELLO

Le percentuali di conferma in Corte di Cassazione sono coerenti col dato medio nazionale sia nel settore civile (69,2% a fronte del dato medio nazionale pari al 68,7%), sia nel settore penale (82,2% dato medio nazionale 81,1%).

³³ **UFFICI DEL GIUDICE DI PACE**

Con particolare riferimento all'ultimo A.G.2019/2020 nel **settore civile** le pendenze finali sono aumentate del +9,2% (a fronte del -4% dell'A.G.2018-2019 sull'A.G.2017-2018), in quanto la flessione delle definizioni (-17,1%) non è stata compensata dalla diminuzione delle iscrizioni (-12,5%). Nel **settore penale** sono invece diminuite le pendenze finali (-2,7% rispetto al +12,3% dell'A.G.2018-2019 sull'A.G.2017-2018), perché il decremento delle definizioni (-24,6%), è stato compensato dal decremento delle iscrizioni (-28,3%).

³⁴ I risultati sono ancor più apprezzabili perché sono stati raggiunti nonostante le scoperture rilevanti del personale amministrativo e dei magistrati (15%-20%) che hanno connotato la Corte ed i Tribunali del distretto, a cui si è aggiunto, da ultimo, il rallentamento dell'attività giudiziaria imposto dalla pandemia da Covid-19 che ha inciso sulle *performance* del secondo semestre dell'A.G.2019/2020.

³⁵ Per i dati in dettaglio relativi agli A.G. 2016/2017- 2018/2019 si rinvia alle precedenti relazioni inaugurali.

³⁶ Nell'ultimo A.G.2019/2020 nel settore civile (esclusa la volontaria giurisdizione) il tasso di impugnazione in Corte di Cassazione dei provvedimenti della Corte veneta più elevato (20,9%) rispetto al dato medio nazionale (16,2%) è statisticamente riconducibile al fatto che la definizione “straordinaria” del contenzioso immigrazione (circa 1600 procedimenti nell'A.G.2019/2020) con esito in grande prevalenza negativo sul riconoscimento dello *status* di rifugiato o di avente diritto alla protezione alternativa, ha innescato un alto numero di ricorsi per cassazione.

Nel settore penale il tasso di impugnazione in Corte di Cassazione (33,8% rispetto al dato medio nazionale del 29%) è statisticamente riconducibile al “picco” di definizioni operate dalla Corte di Appello di Venezia nell'A.G.2018/2019 (n.5099 a fronte delle n. 4359 definizioni dell'A.G.2017/2018) la cui impugnazione, avvenuta prevalentemente nel successivo A.G.2019/2020, ha alimentato i dati riferiti a quest'ultimo anno giudiziario.

TRIBUNALI DEL DISTRETTO

Le percentuali di conferma (o di non riforma) da parte della Corte di Appello di Venezia delle sentenze emesse dai Tribunali del distretto, sono anch'esse coerenti rispetto al dato medio nazionale (pari 60,9% nel settore civile, escluso il contenzioso lavoro, a fronte del 49% del dato medio nazionale ed al 69,3% nel settore penale a fronte del 66,6% dato medio nazionale).

LA RESILIENZA AL TEMPO DELLA PANDEMIA DA COVID 19

La pandemia da Covid 19 ha rallentato il “cammino virtuoso” intrapreso.

L'emergenza è stata però colta dall'intero distretto come un'opportunità per accelerare processi di riorganizzazione e di innovazione, per dare impulso all'informatizzazione e per fare “*filiera*” sui temi di interesse comune.³⁷

La Corte di Venezia³⁸, grazie alla sua duttilità organizzativa, è riuscita a ridurre l'impatto negativo delle misure emergenziali sull'attività giudiziaria ed a raggiungere ugualmente, nel settore civile, gli obiettivi di produttività e di definizione dell'arretrato fissati prima della pandemia. Tra l'altro è riuscita ad esaurire, come programmato, il contenzioso immigrazione che al 30 giugno 2019 contava la pendenza di 1.602 procedimenti.

La pandemia è stata anche lo stimolo per innovare il modo di lavorare del settore amministrativo attraverso lo *smart working*³⁹ e per cambiare il modo di comunicare e di interagire: l'utilizzo di strumenti informatici “a distanza” ha consentito una frequenza di riunioni impensabile con quelle “in presenza”, implementando così la coesione della “*filiera*”.

La pandemia ha modificato anche il modo di concepire e di vivere gli spazi lavorativi perché, in prospettiva, renderà non più necessarie sedi giudiziarie ampie e costose potendo il lavoro essere in parte svolto da remoto.

Anche durante la pandemia la Corte ha utilizzato il potere, ad essa demandato, di distribuire le risorse all'interno del distretto attraverso l'applicazione di magistrati e di personale amministrativo là dove occorrevano e, in particolare, presso il Tribunale e gli Uffici di Sorveglianza che si trovavano in difficoltà per il carico di lavoro eccezionale indotto dal rischio epidemiologico nelle carceri.

Ciò è stato fatto senza penalizzare i Tribunali da cui sono state attinte le risorse, come attestano i risultati raggiunti.

LA COMPOSIZIONE QUALITATIVA DEL CONTENZIOSO

L'essere il Veneto la quarta regione più industrializzata d'Italia si riverbera anche sulla qualità del contenzioso del distretto, concentrandolo sulla macro area economica⁴⁰.

In significativo e preoccupante aumento si confermano i procedimenti per reati di associazione per delinquere con infiltrazione di criminalità proveniente da altre regioni di Italia, che hanno determinato anche l'incremento delle misure di prevenzione reali e personali emesse.

³⁷ Il fare filiera si è anche tradotto nella centralizzazione in capo alla Corte dell'acquisto di dispositivi sanitari per l'intero distretto.

³⁸ Sono stati emanati 7 provvedimenti organizzativi generali nell'arco di poco più di tre mesi. Grazie alle udienze telematiche ed alla organizzazione, nel settore civile si sono riuscite a celebrare tutte le udienze di precisazione delle conclusioni, tutte le udienze in materia di immigrazione e quelle in materia di famiglia, nonché tutti i procedimenti di volontaria giurisdizione.

³⁹ Anche perché lo *smart working* presuppone la fissazione di obiettivi “realmente” concreti e misurabili e la verifica “effettiva” del loro conseguimento.

⁴⁰ Sia nel settore civile: contenzioso bancario, societario, contratti commerciali e contenzioso di impresa in genere, oltre al contenzioso lavoro; sia nel settore penale: reati ambientali, fiscali, in materia edilizia, fallimentari.

Come lo scorso anno, sono stati molto numerosi i procedimenti per i reati attinenti alla sfera sessuale e quelli contro la Pubblica Amministrazione.

Si conferma la preoccupante crescita del contenzioso immigrazione, che incide fortemente sulle *performance* del Tribunale distrettuale di Venezia (competente in via esclusiva per legge).

I reati più diffusi nei circondari si sono confermati essere i furti, in particolare in abitazione, e quelli relativi alla guida in stato di ebbrezza.

GLI EFFETTI DELLE PIÙ RECENTI RIFORME

Sul “diritto della pandemia”.

Durante la emergenza sanitaria da *Covid 19* la decretazione d'urgenza ha creato un vero e proprio “diritto della pandemia” che ha riguardato tutti i settori della giurisdizione.

Con particolare riferimento alla normativa processuale la decretazione della emergenza ha consentito di ridurre l'impatto negativo della pandemia sulla attività giudiziaria grazie alle c.d. udienze cartolari e da remoto ed alla implementazione della informatizzazione, soprattutto nel settore civile.

Sull'incremento dell'organico della magistratura non professionale nelle Corti di Appello introdotto dall'art. 256 del DL 34/2020 e sui suoi negativi effetti sulle Corti di Appello e sul sistema Giustizia in generale, si rinvia a quanto si dirà oltre.

Sulla riforma della prescrizione: la soluzione del problema o processo infinito? Il difficile equilibrio tra l'oblio e la memoria

Come si è già segnalato lo scorso anno, la **legge 3/2019** (in vigore dal 1.1.2020, ma la cui concreta operatività si vedrà solo tra qualche anno) laddove prevede la sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado per i reati commessi dal 1.1.2020, è apprezzabile perché è finalizzata a “salvaguardare” l'attività svolta dall'intera “filiera” ed a scoraggiare strategie dilatorie.

Avrà però effetti devastanti se non sarà accompagnata da un'intensa depenalizzazione e dalla riforma delle procedure⁴¹, ma – soprattutto- dalla copertura delle piante organiche dei magistrati “togati” e del personale amministrativo.

Per gli approfondimenti si rinvia alla relazione scritta.

⁴¹ Oggi infatti in Italia la tendenza è di sanzionare penalmente qualsiasi violazione (“*pan-penalizzazione*”), anche se l'esperienza insegna come la introduzione di nuove fattispecie di reato e l'inasprimento delle pene non contribuiscono a ridurre la attività criminosa.

LO SGUARDO AL FUTURO VERSO IL SUPERAMENTO DELLE CRITICITÀ STRUTTURALI I NUOVI PROGETTI

Nei precedenti discorsi inaugurali avevo evidenziato i **problemi strutturali** degli Uffici Giudiziari di Venezia riconducibili al frazionamento delle sedi in edifici storici inadeguati alle “moderne” esigenze⁴², alla loro prevalente ubicazione nel centro storico lagunare con le conseguenti difficoltà degli spostamenti⁴³, nonché al grave sottodimensionamento dell’organico dei magistrati e del personale amministrativo della Corte.

Come ho già accennato, questi problemi, alla cui risoluzione ho dedicato il massimo impegno e che hanno importanti ripercussioni negative sul servizio giustizia, sono ora finalmente in via di superamento⁴⁴. Infatti, l’accorpamento della maggior parte delle sedi giudiziarie a Piazzale Roma, previsto entro il 2023, consentirà di raggiungerle in modo più agevole, di ottimizzare gli spazi e le risorse e di gestire in modo unitario alcuni servizi.⁴⁵

Inoltre, l’incremento di 11 unità della pianta organica dei magistrati della Corte⁴⁶ e di 16 unità di quella del personale amministrativo permetterà di celebrare con maggiore tempestività i processi, consentirà di abbattere il numero di definizioni per prescrizione e di far fronte all’incremento dei processi penali indotto dalla riforma della prescrizione.⁴⁷

Grazie inoltre alla collaborazione con la Università Cà Foscari, è stato avviato il progetto di “potenziare” la Giurisprudenza Predittiva della Corte di Veneta, tramite la c.d. “*intelligenza artificiale*”.

Sempre grazie alla collaborazione con la Università Cà Foscari è stata realizzata un’ulteriore iniziativa, denominata “*Giustizia Serenissima*”, finalizzata ad individuare soluzioni “concrete” per migliorare il servizio giustizia attraverso la comparazione del sistema giudiziario italiano con quello di paesi europei “confrontabili” (Francia, Germania, Spagna). Il primo anno il *focus* sarà sul contenzioso in materia di impresa, per la sua rilevanza sull’economia del paese.

⁴² Palazzo Grimani, Palazzo Cavalli, ed Unep sono ubicati nel centro storico lagunare, la c.d. Cittadella della Giustizia è ubicata in Piazzale Roma nella periferia lagunare di Venezia, l’aula *Bunker* è ubicata a Mestre

⁴³ La ubicazione lagunare comporta trasporti via acqua delle persone e dei fascicoli, con i conseguenti disagi e costi a cui si aggiunge il ricorrente fenomeno dell’acqua alta che limita la libertà degli spostamenti.

⁴⁴ Tra gli effetti negativi innescati dalle problematiche strutturali della Corte si segnalano: la difficoltà di coprire i posti vacanti; la fuga del personale già in servizio; la dilatazione dei tempi processuali e la necessità della Corte di ricorrere di continuo all’applicazione di personale dai Tribunali del distretto essendo nella impossibilità di far fronte con le sole risorse interne ai carichi di lavoro.

⁴⁵ Grazie al decisivo apporto del Comune di Venezia, è stato completato l’*iter* per unificare – entro il 2023 secondo le previsioni - in piazzale Roma, nella c.d. “Cittadella della Giustizia”, la maggior parte delle attuali otto sedi degli Uffici Giudiziari di Venezia e sono già in corso i lavori per la realizzazione della nuova sede del Tribunale civile di Venezia. Nelle more è stata data all’Unep di Venezia una nuova sede temporanea, in sostituzione della precedente, perché era fatiscente e non più adeguata.

⁴⁶ A seguito dell’incremento di 11 unità dell’organico dei magistrati disposto nel settembre 2020 in attuazione dell’art 1 comma 379 della legge 145/2018 l’organico della Corte sarà pari a 62 magistrati, compresi il Presidente della Corte e gli otto presidenti di sezione. Si tratta dell’incremento più elevato disposto a livello nazionale. L’incremento si aggiunge a quello di 5 unità ottenuto nell’agosto 2017.

⁴⁷ La sospensione della prescrizione per i reati commessi dopo il 1.1.2020, introdotta dalla legge 3/2019, impedirà di decidere “*de plano*” per prescrizione migliaia di processi, come oggi invece avviene. Tutti i processi infatti dovranno essere decisi “nel merito”.

Sono state dunque create tutte le premesse per consentire il “decollo” della Corte, la cui presidenza è stata per me un’opportunità unica per esprimere le mie idee, con l’autorevolezza della funzione, e per poterle realizzare.

Spetterà ai miei successori raccogliermene appieno i frutti.

ALCUNE RIFLESSIONI FINALI LA CRISI COME OPPORTUNITÀ?

LE OPPORTUNITÀ DA COGLIERE COL PIANO NAZIONALE “*NEXT GENERATION EU*”

Il Piano rappresenta una grande occasione per richiamare le migliori energie del paese nella giustizia, qualificando processi e persone, come indicato dall’Unione Europea.

Il quadro che sino ad ora è emerso non sembra andare purtroppo in questa direzione, perché gli interventi previsti alimentano la preoccupante tendenza in atto a ricorrere a risorse precarie per risolvere il problema della giustizia: dai magistrati onorari in primo grado, ai giudici ausiliari nelle Corti di Appello e nella Corte di Cassazione⁴⁸.

Per accrescere la capacità operativa del sistema e portarlo ai livelli europei, occorre invece dotarlo di risorse umane “stabili” e specificamente formate per il lavoro negli uffici giudiziari.

Il problema prioritario non è solo smaltire l’arretrato e ridurre i tempi, ma rispondere alla domanda di giustizia con la “qualità” dovuta ai cittadini.

Perdere questa occasione sarebbe imperdonabile.

L’OPPORTUNITÀ COLTA DAL DISTRETTO DI VENEZIA E LA SUA RESILIENZA

Lo scorso anno, riferendomi alla “*vicenda Palamara*” che aveva minato l’immagine della magistratura, avevo concluso il mio discorso inaugurale sottolineando che i periodi di “*crisi*” possono rappresentare un’importante opportunità di cambiamento.

La crisi indotta dalla *pandemia da Covid 19* ha reso ancora più attuali quelle riflessioni.

Come ho già accennato, il distretto di Venezia ha retto la sfida ed ha colto le “opportunità”, catalizzando il fare *filiera* su temi di interesse comune ed i processi di innovazione.

LO STOP DEI CONCORSI DI MAGISTRATURA, IL VENIR MENO DEI RINCALZI

La *pandemia da Covid 19* ha creato una specifica emergenza nel sistema Giustizia perché non vi è, né vi potrà essere per anni, un numero sufficiente di magistrati professionali per affrontare l’eccezionale carico di lavoro indotto dall’effetto *tsunami* delle migliaia di processi che hanno dovuto

⁴⁸ La bozza di piano per le riforme da finanziare con il *Recovery fund* prevede di risolvere il problema dell’arretrato della giustizia e della eccessiva durata dei procedimenti puntando su risorse precarie: innestando cioè altri 1000 giudici onorari nei Tribunali; altri 500 giudici ausiliari nelle Corti di Appello penali (che si aggiungono ai 450 già assegnati alle Corti civili); ed inoltre 50 magistrati onorari alla sezione tributaria della Corte di Cassazione.

essere rinviati e che, aggiungendosi agli altri già programmati ed ai nuovi, hanno aggravato l'arretrato.

Il pericolo di contagio ha infatti determinato il rallentamento dei concorsi di magistratura che già prima della pandemia impiegavano di media quattro anni, dal bando alla loro conclusione, e non pareggiavano neppure i posti messi a concorso e i pensionamenti⁴⁹.

Oggi mancano 1.312 magistrati sui 10.413 previsti in organico con una scopertura pari al 12,6% (data rilevamento 7.12.2020).

Quali possono essere le opportunità praticabili?

Nell'immediato la soluzione più semplice è trattenere temporaneamente in servizio, su base volontaria, per i prossimi due anni i magistrati che raggiungono l'età pensionabile e ridurre il tirocinio (attualmente di 18 mesi) dei giovani magistrati.

Quando si potranno espletare nuovamente i concorsi, occorrerà ridurre drasticamente i tempi di accesso alla professione di magistrato riformando il sistema di reclutamento⁵⁰.

Certamente non è una soluzione, neppure "ponte", quella prevista dall'art. 256 del decreto legge n. 34/2020 (convertito senza modificazioni sul punto) dove, alla mancanza di magistrati, ha risposto affidando di fatto le Corti di Appello alla magistratura onoraria elevandone l'organico al 61,5% di quello dei togati (850 giudici ausiliari rispetto ai complessivi 1383 giudici togati in organico, esclusi i dirigenti)⁵¹. Il secondo grado (per il quale la riforma ipotizza anche un appello penale monocratico) richiede invece magistrati "professionali", con esperienza sicura e maturata nella giurisdizione, tanto più che in primo grado si assiste sempre più alla "sommarrizzazione" del rito processuale ed al suo affidamento alla magistratura onoraria⁵².

⁴⁹ Gli ultimi concorsi per magistrati ordinari indetti dal Ministero sono:

Concorso per 330 posti – indetto con D.M. 10 ottobre 2018 – sono ancora in corso le prove orali- Gli ammessi agli orali sono solo 301

Concorso per 310 posti – indetto con D.M. 29 ottobre 2019 – rinvio pubblicazione diario prove scritte

Vi è avviso del 27 novembre 2020 sul sito del Ministero della Giustizia che informa dell'ulteriore [rinvio della pubblicazione del calendario delle prove scritte sulla Gazzetta Ufficiale concorsi ed esami del 26 gennaio 2021 con la seguente comunicazione:](#) "La recrudescenza della epidemia COVID-19 ed i conseguenti provvedimenti emergenziali adottati per fronteggiare la stessa, impongono un nuovo differimento della pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario indetto con D.M.29 ottobre 2019. L'Amministrazione sta concretamente e costantemente operando, in sinergia con il Ministro della salute per dare corso allo svolgimento delle prove con modalità organizzative che consentano la partecipazione dei candidati, del personale di vigilanza e della commissione, in condizioni di sicurezza sanitaria. A tale riguardo si comunica che la effettuazione delle prove scritte è in programmazione per il prossimo mese di maggio 2021 e che il relativo diario sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2021"

Non sono previsti ulteriori concorsi

Situazione MOT: Concorso indetto con D.M. 31 maggio 2017 – vincitori del concorso sono solo 252 su 320 posti – la nomina MOT è avvenuta con D.M. 03.01.2020 e il termine del loro tirocinio è previsto a settembre 2021;

⁵⁰ Riducendo, tra l'altro, il numero delle materie e consentendo inoltre l'accesso al concorso di magistratura subito dopo la laurea, come prevede peraltro il disegno di legge presentato nell'agosto scorso. I tempi di "operatività" di un disegno legge non sono però compatibili con le esigenze di urgenza di coprire gli organici determinate dalla situazione emergenziale. Oggi, per poter partecipare al concorso occorrono almeno altri due anni dopo un corso di laurea di 5 anni. Tra l'altro ciò comporta che i "nuovi" magistrati difficilmente potranno raggiungere i 40 anni di contribuzione ai fini pensionistici perché l'età media di ingresso in magistratura è ora di circa 32 anni e l'età pensionabile è stata abbassata a 70 anni (DL 90/2014)

⁵¹ I dati sono aggiornati al 9.12.2020, a seguito dell'incremento delle piante organiche dei giudici di merito disposto con D.M. 14.9.2020. In primo grado l'organico della magistratura onoraria è pari al 66,5% (n. 4794) di quello dei magistrati togati (n.7.210 esclusi i dirigenti), a cui si aggiungono n. 3512 Giudici di Pace. Nella Corte di Appello di Venezia su 22 giudici ausiliari in organico ne sono rimasti 16, a causa di dimissioni e non conferme. Hanno dovuto essere rimesse sul ruolo 653 cause, tra le più risalenti (di cui 194 della sezione lavoro), che erano state assegnate ai Giudici Ausiliari a causa dei gravissimi ritardi nel deposito dei provvedimenti in cui taluni di essi erano incorsi. Il numero delle cause che hanno dovuto essere rimesse sul ruolo equivalgono al lavoro di oltre un anno di 3 giudici togati.

⁵² Per cui la immissione nelle Corti di Appello e la preventiva formazione di ulteriori 500 magistrati "non togati" non sembra compatibile, né con la urgenza del momento, né con le aspettative di giustizia. La diversa professionalità e la natura provvisoria dell'incarico dei magistrati "non togati" non consente loro di acquisire - e in poco tempo - le competenze necessarie ad un giudizio di appello. E ciò tanto più perché, come emerge dalle ipotesi di riforma ordinamentale, nell'appello penale verrà introdotto anche un **giudizio monocratico**. Per quanto concerne, in particolare, l'esperienza della Corte di Appello di Venezia in merito all'inserimento dei

È inoltre fondamentale che venga realizzata la **sincronizzazione** tra ingressi ed uscite del personale di magistratura con la relativa osmosi delle conoscenze e delle competenze, come avviene in altre amministrazioni. Ciò invece non accade nel mondo della giustizia ed ha effetti devastanti perché gli uffici vedono vanificati i progressi realizzati, in un perverso e ricorrente effetto di "tela di Penelope"⁵³.

LA MANCANZA DI PERSONALE AMMINISTRATIVO: UN REGIME SPECIALE PER VENEZIA

Vivere e lavorare a Venezia è più disagiata e costosa ed occorre prenderne atto, estendendo al personale amministrativo⁵⁴ in servizio nelle sedi lagunari il medesimo trattamento previsto per altri dipendenti del medesimo Ministero della Giustizia (DAP) che operano in *sedi disagiate*⁵⁵. Occorre inoltre introdurre procedure concorsuali riservate a chi risiede nella regione Veneto per coprire i posti ed evitare la continua diaspora verso altre sedi (anche in termini di distacchi⁵⁶) del personale amministrativo.

magistrati onorari (c.d. giudici ausiliari), si segnala che su 22 giudici ausiliari in organico ne sono rimasti 16, a causa di dimissioni e non conferme. Hanno dovuto essere rimesse sul ruolo 653 cause, tra le più risalenti (di cui 194 della sezione lavoro), che erano state assegnate ai Giudici Ausiliari a causa dei gravissimi ritardi nel deposito dei provvedimenti in cui taluni di essi erano incorsi. Il numero delle cause che hanno dovuto essere rimesse sul ruolo equivalgono al lavoro di oltre un anno di 3 giudici togati.

⁵³ La mancanza di **sincronizzazione** tra ingressi ed uscite dei magistrati, rende impossibile ai dirigenti prevedere il numero delle risorse di cui possono disporre per raggiungere gli obiettivi fissati, vanifica ogni programma gestionale, ogni travaso di esperienze, ogni continuità di gestione dell'ufficio e richiede, per di più, continui adattamenti *in itinere* dell'assetto organizzativo mediante procedure lunghe e complesse (in cui è previsto anche l'intervento del Consiglio Giudiziario e del CSM), fonte essi stessi di gravi disfunzioni. Il lavoro di chi è stato trasferito deve infatti essere ripartito tra il personale rimasto ed è noto come la efficienza dell'ufficio sia inversamente proporzionale al numero delle cause sul ruolo di ciascun giudice. La redistribuzione dei fascicoli comporta inoltre aggravio di lavoro sia per le cancellerie, che devono fare alle parti centinaia di comunicazioni inerenti al nuovo giudice assegnatario e alla nuova udienza fissata, sia per gli stessi avvocati (si pensi ad esempio alla necessità di rinnovare le citazioni dei testimoni). Tali disfunzioni vanificano "di colpo" la efficienza in ipotesi raggiunta e gli sforzi organizzativi compiuti.

In sintesi, si realizza il c.d. effetto "Tela di Penelope" (si disfa continuamente ciò che viene fatto, ritornando al punto di partenza e gli uffici si scambiano a vicenda - periodicamente "a turno" - sempre la medesima "coperta" troppo corta, senza alcun durevole beneficio).

⁵⁴ La scopertura rilevante, in tutto il distretto, degli organici del personale amministrativo incide negativamente sul funzionamento degli Uffici. Il problema è particolarmente grave negli Uffici Giudiziari che hanno sede nel centro storico lagunare della città di Venezia, perché l'elevato costo della vita ed i disagi connessi ai necessitati trasporti via acqua ed al ricorrente fenomeno dell'acqua alta, li rendono poco "appetibili". Così il *turn over* è elevatissimo ed i posti vacanti non si riescono a coprire per la "concorrenza" esercitata da altre sedi, tanto che in esito all'interpello dello scorso settembre su 20 posti di assistente giudiziario destinati agli Uffici Giudiziari della città di Venezia, ne sono rimasti scoperti ben 13.

⁵⁵ In tale ottica si pone anche la recente iniziativa assunta congiuntamente dalla Corte insieme agli altri Uffici giudiziari di Venezia (Procura Generale, Tribunale di Sorveglianza, Tribunale di Venezia) finalizzata ad estendere al personale amministrativo in servizio nelle sedi giudiziarie lagunari i benefici economici per sede disagiata previsti per i dipendenti del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e per ottenere, in ogni caso, l'attribuzione di punteggi di anzianità aggiuntivi, o di titoli preferenziali, ai fini della futura mobilità per il servizio prestato negli uffici giudiziari di Venezia. È stato inoltre chiesto al Ministero della Giustizia che venga disposto, (attesa l'eccezionale carenza di organico ed il concreto rischio di paralisi degli uffici giudiziari interessati) un interpello straordinario nazionale per il personale amministrativo destinato esclusivamente agli Uffici giudiziari della città di Venezia, con vincoli di ragionevole stabilità funzionali all'efficienza amministrativa e che vengano previsti concorsi per i dipendenti amministrativi riservati ai residenti nella regione Veneto. E ciò al fine di evitare la continua diaspora del personale verso i luoghi di origine, dopo avere impiegato tempo ed energie per la loro formazione.

⁵⁶ Il distacco, pur privando *sine die* della unità amministrativa l'ufficio giudiziario in cui essa è inserita, non determina la "formale" scopertura dell'organico, per cui il posto risulta "coperto".

SULLA VICENDA PALAMARA, SUI “GIOCHI DI POTERE”⁵⁷ E SUI GIUDICI “SCRIBACCHINI”: UN’ALTRA GIUSTIZIA È POSSIBILE

Sembra che la magistratura italiana ed il potere politico, nell’ambito delle rispettive competenze, non abbiano colto l’opportunità di cambiamento nella “crisi” che ha minato l’immagine della magistratura⁵⁸.

Dopo un anno e mezzo siamo ancora al punto di partenza. E con una situazione resa ancor più grave dalla pandemia.

Come ho detto lo scorso anno, a mio avviso, non vi può essere soluzione diversa dall’elezione dei componenti togati del Consiglio Superiore della Magistratura tra una rosa di candidati previamente **sorvegliati** tra tutti i magistrati⁵⁹.

Solo così si può sperare di arginare il potere delle correnti e di ricondurle, insieme alla ANM, a luoghi di confronto di idee e non invece al mezzo per costruire carriere o centri di potere.

Occorre colpire il sistema “al cuore” ed occorre farlo con coraggio e determinazione.

Invece si pensa di risolvere ogni cosa con la riforma del sistema elettorale del Consiglio Superiore della Magistratura e con l’espulsione del singolo, facendone un capro espiatorio. Così fingendo di ignorare che nessuna riforma elettorale può evitare accordi spartitori e consentire il successo a candidati che non siano sostenuti dall’apparto correntizio e che il potere del singolo trovava linfa in una rete ramificata di connivenze.

Occorre, in ogni caso, circoscrivere la discrezionalità del Consiglio Superiore della Magistratura nelle nomine, privilegiando l’anzianità di servizio e l’esercizio effettivo dell’attività giurisdizionale rispetto a quella svolta fuori ruolo oppure in incarichi elettivi, anche istituzionali, perché questi ultimi presuppongono pur sempre l’indispensabile supporto delle correnti.

Occorre ridurre rispetto agli attuali otto anni la permanenza massima in un ufficio direttivo per evitare “radicazioni” pericolose nel territorio e cristallizzazioni nella gestione dell’ufficio⁶⁰.

⁵⁷ È stato così definito dal vicepresidente del CSM quanto emerso dalla “vicenda” Palamara in merito agli “accordi ed ai baratti” per le nomine.

⁵⁸ Nelle more, la divulgazione- nell’aprile 2020 - delle intercettazioni e dei messaggi *WhatsApp* dell’ex Consigliere del CSM Palamara hanno determinato le dimissioni di un sesto componente del CSM (Marco Mancinetti) e del capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia (Fulvio Baldi). Si è inoltre dimesso il capo del DAP (Francesco Basentini), sia pure per vicende diverse.

⁵⁹ Molti obiettano che questa soluzione non assicurerebbe la rappresentatività, né garantirebbe una sufficiente adeguatezza al ruolo degli eletti. Ma quale rappresentatività risulta mai garantita dal sistema attuale dove i candidati alle ultime elezioni erano solo 21 per 16 posti complessivi e dove su 4 posti di Pubblico Ministero i candidati erano esattamente 4? Tanto che, a seguito delle dimissioni di 6 componenti togati a seguito della “vicenda” Palamara hanno dovuto essere indette ben 3 elezioni suppletive per nominare i componenti del CSM in sostituzione dei dimissionari non essendovi più candidati da cui attingere.

Quale adeguatezza al ruolo hanno dimostrato i componenti del Consiglio Superiore della Magistratura che poi hanno rassegnato le dimissioni? E non si parla di responsabilità penali o disciplinari che sono ancora *sub judice*, ma della immagine che ne è emersa dai fatti oggettivi. Oppure si ritiene non adeguato che a “giudicare” il comportamento dei magistrati, oppure a decidere la loro carriera, siano i colleghi che ogni giorno giudicano i “comuni” cittadini?

⁶⁰ Sono certamente condivisibili molti aspetti della riforma dell’Ordinamento Giudiziario contenute nel disegno di legge del 3 agosto scorso, soprattutto laddove limita temporalmente l’accesso a nuovi incarichi a chi ha rivestito ruoli nel Consiglio Superiore della Magistratura, o nella Associazione Nazionale Magistrati, oppure nei Ministeri.

Non appare invece condivisibile la proposta avanzata da più parti di introdurre un “*manager*” negli uffici giudiziari per curarne gli aspetti organizzativi. Occorre piuttosto dar corso effettivo alla c.d. “doppia dirigenza”, già normativamente prevista, dotando ogni ufficio giudiziario di un Dirigente amministrativo di comprovate capacità ed inserirvi inoltre risorse umane stabili, qualificate e specificamente formate per il lavoro negli uffici giudiziari (magistrati professionali e personale amministrativo) e nel numero prescritto per il relativo funzionamento.

Occorre rivedere i criteri di valutazione dei magistrati, oggi concentrati sulla quantità e non sulla qualità, misurando quest’ultima- e con sistemi affidabili- in base alla percentuale dei provvedimenti confermati nelle fasi successive.

Occorre inoltre limitare fortemente il numero dei magistrati fuori ruolo⁶¹ e, in ogni caso, prevedere che gli incarichi presso i Ministeri vengano conferiti in esito ad interpellato e con criteri trasparenti, e non più per cooptazione, come ora avviene⁶².

Occorre arginare la “burocrazia delle regole” del nostro organo di autogoverno, che solo formalmente dichiara di valorizzare la capacità direttiva dei capi degli uffici, ma di fatto ne limita fortemente il potere gestionale. E ciò più per la tutela di singoli rispetto a quella della funzionalità del servizio Giustizia.

Della “*vicenda Palamara*” mi ha molto colpito la frase che lo scorso settembre il dottor Palamara ha pronunciato nelle sue difese davanti al CSM: “*Fino al 2008 ho fatto lo scribacchino di atti. Poi la mia posizione nella vita politica – associativa mi ha dato un altro ruolo. Ho vissuto un’altra vita, una vita di rappresentanza*”.

Credo che in questa frase sia sintetizzata la drammatica crisi di ruolo della magistratura, che dovrebbe invece tornare ad essere “*scribacchina*”, dovrebbe cioè tornare ad avere l’orgoglio di amministrare la giustizia, scrivendo le sentenze e svolgendo il lavoro per il quale ha superato il concorso ed è stipendiata, lasciando invece ad altri la “*vita di rappresentanza*”.

Per questo oggi, che è la mia ultima cerimonia inaugurale, ho voluto indossare questa toga, che era appartenuta a mio padre quando era Procuratore Generale a Milano e, prima di lui, a Guido Raffaelli, che era stato Presidente di questa Corte di Appello dall’agosto 1956 al marzo 1961; due magistrati che erano arrivati ai vertici della magistratura facendo solo il lavoro di giudice, *di scribacchini*, come li definisce con malcelato disprezzo il dottor Palamara.

Ho donato questa toga alla Corte di Venezia il 14 luglio 2017, il giorno del mio insediamento come Presidente, per il forte valore simbolico che essa riveste, di continuità e di decoro delle istituzioni.

E mi piacerebbe che ogni mio successore la indossasse all’atto del suo insediamento, a testimonianza e continuità di quei valori, oggi spesso dimenticati.

Senza cultura e senza umanità la giustizia muore.

Con questo concludo e dichiaro aperta l’assemblea.

Venezia 30 gennaio 2021

Il Presidente della Corte di Appello di Venezia
Ines Maria Luisa Marini

⁶¹ Richiamando in servizio quelli assegnati ad incarichi che possono essere rivestiti da altre figure professionali

⁶² Attualmente infatti, ai fini della “*carriera*”, vengono valorizzati incarichi che, per essere elettivi (come quelli presso il Consiglio Superiore della Magistratura ed i Consigli Giudiziari) postulano, per conseguirli, l’indispensabile sostegno delle “*correnti*”, con ciò escludendo a priori la possibilità di accedere ad essi, ed ai conseguenti consistenti benefici in termini di carriera, a vaste categorie di magistrati benché meritevoli. Deve inoltre prevedersi un lasso temporale congruo tra il conferimento di un incarico direttivo (o semi direttivo) e la cessazione da incarichi rivestiti nel CSM, nella ANM o presso i Ministeri, o da altri incarichi direttivi per evitare la dirigenza “*a vita*”.



***INTERVENTO DEL PROCURATORE GENERALE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA***

*Non dimenticarlo mai, la prima piccolissima bugia
detta in nome della verità, la prima minuscola
ingiustizia commessa nell'interesse della giustizia,
il primo inavvertibile tradimento della morale
commesso in nome della moralità delle cose [...]
significano inequivocabilmente il principio della fine*

Vaclav HAVEL, Lettere ad Olga

PREMESSA

Il significato di una cerimonia come quella dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, al di là del valore formale dell'inaugurazione medesima e della celebrazione di un rito, che a taluno può anche apparire (ma credo a torto) troppo paludato, ha soprattutto il valore simbolico di richiamare l'attenzione su uno dei momenti importanti e qualificanti delle articolazioni di uno Stato di diritto; ma ha anche il significato, di carattere per così dire "manageriale", di rappresentare agli occhi dei cittadini, ossia quel popolo italiano in nome del quale si celebra e si officia la giustizia, una sorta di bilancio annuale dell'esercizio medesimo come si farebbe dinanzi alla assemblea degli azionisti; e i nostri azionisti, se mi si passa l'espressione un po' irriverente nei confronti del lessico tradizionale, sono appunto i cittadini qui rappresentati attraverso le istituzioni ed i loro vertici, per il tramite delle associazioni che hanno chiesto di intervenire ovvero ancora presenti di persona, trattandosi di una cerimonia pubblica o infine indirettamente partecipi attraverso la "mediazione" degli organi di informazione.

E' anche per questo motivo che il mio saluto oltre che ovviamente al Presidente MATTARELLA che, in quanto Presidente di diritto del Consiglio Superiore della Magistratura è – di fatto – il primo magistrato d'Italia, va ai rappresentanti del Ministero e del Consiglio Superiore della Magistratura, alla Presidente MARINI¹ e per la stessa a tutti i giudici del Distretto di Corte di Appello, agli illustri contraddittori della classe forense, ai colleghi pubblici ministeri in forza (non proprio massiccia, stante i vuoti di organico) all'Ufficio di Procura Generale ed a quelli requisiti di tutto il distretto qui rappresentati in primo luogo dai signori Procuratori Distrettuale e Circondariali, a tutte le autorità presenti politiche civili militari e religiose, va altresì a quei cittadini che, in buona sostanza,

¹ Alla presidente Marini rivolgo un saluto particolarmente caloroso che possa valere anche come attestazione di stima sia per il profilo professionale che per la dimensione umana di una Presidente che ha posto sempre le esigenze dell'ufficio al di sopra di ogni altra cosa, che ha saputo coniugare la determinazione indispensabile per guidare un ufficio come la presidenza della Corte di Appello di Venezia, caratterizzato da un vistosa scoperta di organico, viepiù per un periodo particolarmente tormentato, quello dell'ultimo anno a causa della pandemia, con un costante tratto signorile e garbato che ha riscosso incondizionato apprezzamento da parte mia e, fondatamente credo, da parte dei colleghi tutti.

Al saluto voglio affiancare un grazie sentito per tutto ciò che ha dato al servizio giustizia, per la pazienza e la cordialità con la quale si è posta nei confronti di chi scrive sempre e comunque, ed in particolar modo nei periodi di tempo in cui si è trovato ad esercitare le funzioni di Procuratore generale reggente. A lei il più cordiale in bocca al lupo per il prosieguo della vita al di fuori della professione che per tanto tempo ha onorato.

pagando le tasse sostengono il "peso" della gestione del servizio della giustizia e ragionevolmente vengono a chiedere conto di ciò che si è fatto, si sarebbe potuto fare, verosimilmente si farà.

La sensazione, a volte suscettibile di apparire fastidiosa, è che i discorsi dei Procuratori generali si traducano in una generalizzata, un po' grigia lamentazione per la insufficienza delle risorse e la scoperta degli organici, soprattutto del personale amministrativo, tali da poter apparire quasi una sorta di difesa anticipata rispetto ai possibili rilievi di scarsa efficienza del sistema nel suo complesso; ma la tragica verità è che se si leggesse un discorso proposto magari 15 o 20 anni fa, lo si troverebbe - al di là del linguaggio magari un po' più aulico - assolutamente attuale, segno che evidentemente la patologia del sistema si è talmente diffusa da essersi incancrenita.

Io ricordo che il primo presidente CANZIO persona le cui qualità nessuno ha mai osato revocare in dubbio (né all'interno né all'esterno del mondo giudiziario), in occasione della cerimonia degli Stati Generali dell'esecuzione penale, nel gennaio 2015, strappò alla platea un applauso scrosciante quando, rivolgendosi al ministro Orlando che gli sedeva in platea a pochi metri, pronunciò una frase che doveva costituire una sorta di elettroshock per il potere politico che il ministro in quel momento rappresentava, affermando: "...signor ministro, per favore, basta clausole di invarianza finanziaria...", con evidente riferimento alla incongruenza di modifiche normative, a volte anche apprezzabili e condivisibili, non supportate da idonea copertura finanziaria. L'unico risultato ottenuto, ma mi auguro di sbagliare, è che il fonema invarianza sia stato sostituito in alcune leggi da quello neutralità, ferma restando la parola finanziaria e, quindi, analogo il concetto.

È vero che il ministero si è attivato in maniera tempestiva per rafforzare alcune piante organiche, soprattutto degli uffici di primo grado e di quello giudicante della Corte ed anche la Procura Generale ha visto portare ad 11 il numero dei Sostituti (anche se i tempi tecnici non consentiranno una rapidissima "attualizzazione" dell'organico) ma ciò che non sempre viene sufficientemente valorizzato è che il magistrato, pur in organico congruo è una sorta di soldato senza munizioni, se non è supportato da un' idonea struttura amministrativa; è altrettanto vero che il ministero finalmente, dopo circa 20 anni, ha negli anni più recenti bandito un concorso per assistente giudiziario, ma non si possono tacere alcune decisive circostanze; preliminarmente che la città di Venezia, centro storico, si presenta caratterizzata da una sorta di disagio "logistico" per chi vi lavora, inversamente proporzionale alla bellezza della città medesima; è necessario ricorrere ai mezzi pubblici di trasporto, i costi della vita sono incompatibili con lo stipendio di un dipendente del Ministero della Giustizia, è impensabile abitare in "terra ferma" con tutto ciò che ne consegue. Di recente, su iniziativa sempre encomiabile della Presidente MARINI, si è prospettato agli organi politici centrali la eventualità di una riflessione circa la necessità di concorsi regionali che agevolino la permanenza del personale neo assunto in zona in luogo dei quasi immediati (dopo l'assunzione medesima) tentativi, spesso fruttuosi, di un trasferimento nelle zone di provenienza, non di rado il centro / sud Italia

In ogni caso si tratta di piante organiche **datate**, perché riferibili a realtà giudiziarie del passato totalmente divergenti da quella attuale, **scoperte** in alcune qualifiche fondamentali, composte da **personale non più giovane** e quindi con maggiore difficoltà a confrontarsi con le nuove tecnologie, in larga parte **prossimo al congedo** con labili possibilità di sostituzione, **pagato in maniera insufficiente** rispetto alle responsabilità che gli sono proprie e con remote possibilità di carriera, quasi **mai circondato dalla considerazione e dalla stima della collettività**, posto che a quest'ultima i lavoratori vengono sovente indicati, con espressioni pressoché da cartolina, come privilegiati fruitori di un reddito quasi mai meritato; la logica (che sembra animare la postura mentale di vertici romani, ma anche in tal caso mi auguro di sbagliare): ti chiedo molto solo in teoria ma poco in pratica perché anche se lavori male è rarissimo un licenziamento, così ti posso pagare poco, è logica, a mio avviso, di assai corto respiro.

LE FINALITÀ DELL'AZIONE DELLA PROCURA GENERALE, L'ATTIVITÀ DELLA STESSA:

In epoche risalenti alla funzione della Procura generale era molto meno incisiva rispetto all'epoca attuale, essendo per lo più l'ufficio relegato alla mera attivazione delle iniziative in tema di impugnazione ed alla connessa attività di esercizio del ruolo del pubblico ministero dell'udienza di appello. Tant'è che i rapporti tra Procure di primo grado e Procura generale erano assai poco frequenti.

Un vero e proprio spartiacque è stato costituito dal principio di coordinamento espresso dall'articolo 6 del decreto legislativo numero 106 del 2006 che ha previsto l'intervento della Procura generale in rapporto ai principi fondamentali del corretto e uniforme esercizio dell'azione penale e del rispetto delle norme sul giusto processo. Essi si declinano anzitutto in termini di imparzialità, adeguatezza, professionalità ed efficacia dell'agire, secondo criteri uniformi e predeterminati che valgano a propiziare la trasparenza nelle scelte sia rispetto all'esterno sia nell'ambito dell'Ufficio.

Ciò – in una con l'osservanza delle norme procedurali, del ruolo delle parti, della terzietà del giudice, della dignità dell'imputato e della tutela delle vittime del reato e dei soggetti deboli – deve estrinsecarsi anche nella massima attenzione per la durata ragionevole del processo. Tale valore, invero, chiama in causa su diversi versanti la Procura generale, tanto nelle funzioni di controllo che in quelle "sostitutive" che ineriscono alle indagini preliminari quanto nella sua funzione tipica nella fase delle impugnazioni, rispetto alla quale essenziale è l'interlocuzione innanzitutto con la Corte d'appello.

Il ricorso al disposto dell'art. 6 del d. lg.vo n. 106 del 2006 (pur nella sua ritenuta labile cornice normativa- cfr. Palazzo su Sistema Penale, 7 ottobre 2020) è stato frequente da parte del Procuratore Generale che fino al mese di settembre, costantemente coadiuvato da chi scrive, che ne ha condiviso la strategia di fondo, ha gestito l'ufficio requirente di secondo grado. Del pari i Procuratori della Repubblica del distretto hanno apprezzato l'approccio discorsivo delle riunioni all'esito delle quali sono emerse, pur nella fisiologia di talune divaricazioni interpretative, ampie condivisioni metodologiche, non di rado sfociate nella stesura e sottoscrizione di veri e propri protocolli. Una tale prassi si è rivelata fondamentale specie in coincidenza con l'intervento di modifiche normative "rivoluzionarie", quali il nuovo regime delle avocazioni (con riferimento alle quali si è chiarito che lo scopo era non tanto quello di sanzionare gli eventuali magistrati irrispettosi del regime dei termini, ma stimolare gli stessi a prendere maggiore contezza della reale situazione del proprio carico di lavoro) ovvero a quello della legittimazione (subordinata) del Procuratore generale alla proposizione di un appello avverso la sentenza di primo grado, anche qui consentendo di raggiungere un protocollo sulle modalità di acquisizione della c.d. "acquiescenza" del P.M. di primo grado, del resto postulato dalla stessa dizione normativa.

Se ci si può permettere una personale valutazione in tema di funzioni della Procura generale, occorre scongiurare il rischio che un ricorso "eccessivo" (sulla qualificazione dell'eccesso si può eventualmente discutere a lungo) al disposto dell'art. 6 citato rischi, come da qualcuno paventato, di "ingessare" troppo l'attività – per definizione elastica – delle Procure di primo grado; in altri termini se è vero che la c.d. "prevedibilità della decisione" su *imput* anche di giurisprudenza sovranazionale pare un valore acquisito (o, comunque, in corso di avanzata acquisizione) nel nostro ordinamento non si può nemmeno pensare alla decisione finale come una sorta di prodotto "preconfezionato" sin dai primi momenti dell'esercizio della giurisdizione, da estrarre, per così dire, dai bancali al momento giusto, stando solo attenti a non sbagliare scaffale.

Si tratta, come premesso di una considerazione personale della quale ci si assume le responsabilità, frutto non di una peculiare personale attendibilità cultural-giuridica ma solo di una protratta

esperienza, di oltre 42 anni di "mestiere", trascorsi tutti ed esclusivamente tra i banchi del pubblico ministero.

Mi corre l'obbligo, prima di approcciare, più nel dettaglio, alcuni aspetti dell'attività della Procura generale, rivolgere un esplicito ringraziamento ai colleghi Sostituti che hanno, pur in carenza di organico (da metà anno manca un Sostituto e, dai primi di settembre, il Procuratore generale), non solo fornito un contributo imprescindibile al fine di raggiungere equilibrate valutazioni interpretative delle sempre più incalzanti normative, ma del pari hanno mantenuto qualità e quantità di risposta professionale anche in presenza di un apprezzabile incremento di lavoro da parte della Corte d'appello, sempre nel rigoroso e condiviso rispetto delle garanzie difensive; viepiù in coincidenza con alcune iniziative in tema di impugnazione e di avocazione di peculiare spessore; è appena il caso di richiamare quanto già espresso in premessa e cioè segnalare come l'inadeguatezza della pianta organica dei magistrati sia stata riscontrata dalle recenti innovazioni ministeriali che hanno aumentato la pianta organica di 2 Sostituti Procuratori generali, derivandone che - rispetto alle riconosciute esigenze dell'ufficio - la Procura generale manca di 4 unità, rispetto ad un organico complessivo di 13 magistrati.

Del pari non posso esimermi dall'esprimere un analogo ringraziamento al personale tutto (comprensivo delle unità di polizia giudiziaria ed amministrative aggregate) per il serio impegno che ha riversato nello svolgimento dell'attività quotidiana e ciò non solo in coincidenza con l'emergenza epidemiologica, ma soprattutto in presenza, anche in tal caso, di una vistosa scoperta di organico; orbene solo grazie all'impegno di tutti coloro che magistrati, personale amministrativo ed aggregati costituiscono l'essenza dell'Ufficio si è potuta mantenere una più che dignitosa risposta alla domanda di giustizia, per ciò che attiene alla competenza di un ufficio requirente di secondo grado.

Del resto, per dare una dimensione di massima del lavoro di questa Procura generale, basterà ricordare che dall'inizio dell'anno alla data del 9 dicembre:

- è stata rappresentata l'accusa nelle udienze di merito in appello, ovvero le ragioni della parte pubblica nelle udienze di sorveglianza, in poco **più di 300 udienze**; ossia, sottratti i giorni di sabato e domenica, in cui di regola non si tiene udienza e il periodo di sospensione feriale, in media, circa 2 udienze per ogni giorno;
- sono state presentate **oltre 140 impugnazioni**, sia di appello avverso sentenze di primo grado che ricorsi per cassazione su sentenze di appello ovvero "*per saltum*", rispetto a sentenze di prime cure;
- è stata liquidata, per le spese di funzionamento della giustizia di tutto il distretto, (*per incidens*, con provvedimenti a firma dello scrivente) la somma complessiva di euro **3.810.653,32** (tremilionioottocentodiecimilaseicentocinquantatre)-

Vi è, del resto, piena consapevolezza che il futuro riserverà la necessità di un impegno se possibile ancora maggiore in coincidenza con le fasi di impugnazione, del tutto probabili, sia in riferimento ad alcuni processi in tema di reati connessi ad attività di alcuni grossi istituti bancari (la Procura generale si è già attivata – a suo tempo - in fase di appello nei giudizi civili contribuendo ad ottenere conferma delle valutazioni espresse dai giudici di primo grado, quanto allo stato di insolvenza) sia con riguardo a fattispecie in materia di criminalità organizzata come più avanti sarà segnalato.

Le problematiche in tema di protezione internazionale; le questioni afferenti la cooperazione giudiziaria internazionale e la materia "civiltistica":

L'attività di Procura generale investe anche altre problematiche; sul punto corre l'obbligo di evidenziare subito come la elisione del grado d'appello relativamente al contenzioso giudiziario avente ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria abbia permesso

una contrazione dell'impegno lavorativo al riguardo, da parte degli uffici di Procura generale. Non vengono segnalate, ad opera dei Procuratori, peculiari problematiche.

Con riguardo ad altre problematiche *lato sensu* ricollegabili a quella in esame deve osservarsi che le materie rientranti nella cooperazione giudiziaria internazionale (rogatorie attive e passive, estradizioni attive e passive, mandati di arresto europei, ricerche internazionali, aggiornamento e gestione dei catturandi, riconoscimento di sentenze penali, applicazione della convenzione di Strasburgo e della convenzione di Schengen, notifiche da e per l'estero, corrispondenza e contatti con il Ministero della Giustizia e autorità giudiziarie italiane e straniere) sono assegnate ad uno specifico gruppo di lavoro coordinato dal Sostituto "anziano"; tralasciando gli specifici aspetti organizzativi interni pare opportuno segnalare, in coerenza con le finalità di una simile comunicazione come:

- il carico di lavoro sia distribuito in maniera equa tra i vari magistrati addetti al gruppo, in numero di 4;
- esista una continuità di comunicazione con la sezione speciale della Corte d'appello che cura un tal genere di affari, allo scopo di conseguire elementi conoscitivi riconducibili all'alveo della c.d. "giustizia predittiva";
- al fine di assicurare la trattazione dei procedimenti da parte del medesimo magistrato, il visto per archiviare il procedimento sia apposto, al momento della trasmissione del provvedimento della Corte alla segreteria di questo Ufficio, dal magistrato assegnatario (anche se diverso dal PG di udienza);
- per quanto concerne le richieste di riconoscimento della sanzione pecuniaria ai sensi del Decreto legislativo 15 febbraio 2016 n. 37 (in attuazione della Decisione Quadro 2005/214/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie), per sanzioni pecuniarie di importi inferiori a settanta euro questo Ufficio richieda alla Corte d'Appello di Venezia il riconoscimento, già rappresentando nella requisitoria che ove la Corte ritenesse di rifiutare il riconoscimento ai sensi dell'art. 12 punto 2.5 del citato decreto, nulla opporrebbe questo Ufficio a che la decisione venga assunta *de plano*.

La situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 ha peraltro comportato una flessione degli affari trattati. Sono stati, tuttavia, attivati numerosi procedimenti al fine di attivare la procedura di riconoscimento di sanzioni pecuniarie applicate da Autorità straniere ex D. Lvo 15 Febbraio 2016 n. 37, con compimento anche di attività istruttoria, nonché procedimenti che transitano dall'Ufficio Esecuzioni per l'applicazione di MAE *in executivis*, in ambito Schengen.

In particolare per quanto concerne i procedimenti relativi ai mandati di arresto europeo il rifiuto della consegna è stato in prevalenza determinato dal mancato invio alla Corte d'Appello delle informazioni richieste in ordine al trattamento restrittivo o, comunque, dall'invio a cura dello Stato richiedente di informazioni generiche, non specifiche né individualizzate in ordine alle concrete modalità restrittive.

Altra ipotesi ricorrente per i casi di rigetto delle richieste di consegna è dato dall'avvenuto e verificato radicamento dell'interessato nel contesto italiano (art. 18 l. 22.4.2005, n. 69 come integrato con l'intervento del giudice delle leggi).

Segnala la collega che coordina il gruppo come siano pervenute numerose richieste al Punto di Contatto della Rete giudiziaria europea, concernenti la richiesta di informazioni in ordine alla pendenza e/o alla definizione di procedimenti, al fine di verificare l'eventuale sussistenza di *ne bis in idem*, la richiesta di copie di atti processuali e del computo dei periodi di carcerazione patito in Italia dopo l'arresto dagli imputati/condannati richiesti.

Alcuni Colleghi del Distretto hanno richiesto al Punto di contatto informazioni in ordine alla consultazione del sito EJM (European Judicial Network) ove è possibile reperire anche i recapiti di CP degli altri Stati, mediante accesso (con i dati di username e password forniti al Punto di contatto) e le informazioni utili per la richiesta di compimento di atti di indagine negli Stati aderenti.

Nel periodo di interesse gli affari civili relativi ai minorenni sono stati trattati da due magistrati in particolare (il coordinatore del gruppo "internazionale" ed altro Sostituto). Con modalità paritaria sono stati redatti i pareri per i procedimenti trattati dalla Corte d'Appello - sez. civile minorenni- di Venezia, con la correlata partecipazione alle udienze (una al mese, nel terzo venerdì).

I procedimenti hanno avuto ad oggetto in prevalenza ricorsi contro provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, tra i quali l'intervenuta dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli ex art. 330 c.c., e provvedimenti che riguardano le opposizioni alla dichiarazione dello stato di adottabilità del minore.

Si registrano anche pronunzie di inammissibilità dei reclami proposti avverso provvedimenti esplicitamente definiti in parte dispositiva come temporanei e urgenti, destinati, pertanto, a essere assorbiti dalla decisione definitiva che sarà presa all'esito dell'istruttoria.

Altri affari civili hanno riguardato i reclami avverso provvedimenti del Tribunale per i Minorenni di diniego di autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero che si trova nel territorio italiano, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D.lvo n. 286 del 1998, definiti in misura prevalente dalla Corte d'Appello - sez. civile minorenni con il rigetto del reclamo non ravvisandosi i "gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico (del minore)" richiesti dalla norma. In generale, l'orientamento da parte di questo Ufficio è stato nel senso di sollecitare, dopo una decisione del Tribunale per i Minorenni di Venezia di decadenza o di adottabilità del minore, un ulteriore percorso di supporto alla genitorialità, prima che avvenga la definitiva cessazione di ogni rapporto tra il minore con il genitore o con entrambi i genitori.

Inoltre, si segnala, tra le iniziative di significativo interesse, l'avvenuta redazione di un Protocollo a fini di coordinamento tra le Procure della Repubblica del Distretto della Corte di Appello di Venezia e la Procura Minorile, in attuazione della risoluzione del CSM del 9 Maggio 2018, in tema di organizzazione di buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica.

Il contenzioso ha avuto ad oggetto in prevalenza la gestione degli incontri dei minori con il genitore non collocatario prevalente.

Ogni singola vicenda ha presentato numerose problematiche correlate sia alle diverse aspettative delle parti sia alla accresciuta difficoltà di prospettare nuovi percorsi, attesi i forti limiti posti dalla situazione sanitaria.

Di conseguenza, si è ritenuto più adeguato alla situazione il mantenere l'assetto preesistente o, altrimenti, proporre interventi di modifica agli incontri e alle visite che fossero i più contenuti possibili.

E' stata privilegiata, in ogni caso, la volontà del minore, anche non incline a rafforzare i contatti con l'altro genitore, per evitare l'insorgere di situazioni di maggiore conflittualità.

Si segnala il procedimento relativo a reclamo proposto ex artt. 737 e segg. c.p.c. concernente la richiesta di riconoscimento da parte di genitori italiani dello stato di figlia di minore nata all'estero da maternità surrogata (praticata all'estero con "madre intenzionale" italiana).

Il parere è stato espresso in senso favorevole all'accoglimento del reclamo diretto ad ottenere l'attribuzione dello *status* di figlia alla neonata, al fine di assicurarle tutela giuridica nel nostro ordinamento, in linea, sul punto, con il parere espresso dalla Grande Chambre della CEDU, in data 10.4.2019.

LA DOTAZIONE DI ORGANICO DEL PERSONALE, ALCUNE SUE RICADUTE SULL'ATTIVITÀ DELLA PROCURA GENERALE

Dato comune di tutte le relazioni trasmesse è costituito da quella che oramai si profila come una ripetitiva e quasi defatigante doglianza circa la insufficienza del personale; non a caso si è ritenuto di inserire nelle premesse del presente elaborato quanto sia impattante la carenza di personale e come la sola assunzione – dal punto di vista “numerico” - di personale amministrativo (pur costituendo anzi dovendo costituire il primo passo di una rinnovata strategia finalizzata al miglioramento del “servizio giustizia”) sia di per sé sola insufficiente. Risulta, invero, quasi frustrante quotidianamente leggere come il ritardo nel citato servizio giustizia, in buona parte riconducibile alle carenze di personale amministrativo e giudiziario, intercetti problematiche anche di natura spiccatamente economica perché foriero di una sorta di blocco, anche psicologico, alla disponibilità ad investire in Italia e, del pari, prendere atto che difficilmente si adottano soluzioni efficaci tra quelle indicate come più semplici, per cercare di ovviare a tale gap. Basti pensare che, come già detto, nell'ufficio di chi scrive l'assenza di personale è particolarmente marcata e supera il 50% derivandone che per mantenere un livello ottimale di risposta alle necessità lavorative si dovrebbe postulare (e non si tratta di una frase di tipo “qualunquistico”) che tutti i dipendenti lavorino sostanzialmente il doppio; il che, anche a volerlo ammettere in linea teorica e astratta (certamente è apprezzabile l'impegno mediamente diffuso dal personale), si scontrerebbe con la costante carenza di disponibilità di fondi per pagare gli straordinari, non potendosi ritenere una soluzione plausibile e logica il proposto “riposo compensativo”; lo stesso, infatti, finirebbe per tradursi in un “spirale” di tipo perverso perché porterebbe all' assenza dall'ufficio di chi è stato invece costretto a fare degli straordinari proprio per l'impossibilità di concludere, nei fisiologici tempi dell'orario previsto, l'attività necessaria allo svolgimento ottimale del lavoro medesimo.

L'operatività della convenzione tra Regione e Ministero della giustizia, con la quale si prevede la possibilità che personale degli enti locali possa temporaneamente essere “aggregato” agli organici degli uffici giudiziari se per taluni uffici (come ad esempio la Procura di Padova) appare proficua, viene per contro sostanzialmente inertizzata per gli uffici giudiziari ubicati nel centro dell'abitato di Venezia stante la necessità, anche per chi volesse fruire di mezzo di trasporto proprio, di accedere comunque a veicoli di trasporto pubblico, con tutto ciò che ne consegue sotto il profilo anche del condizionamento di orari; oltretutto in tempi di pandemia l'utilizzo di mezzi pubblici determina profili di “rischio” che fanno da ulteriore contropinta psicologica alla scelta di operare negli uffici giudiziari nel centro storico di Venezia. Ciò a tacere del fatto che, comunque, il distacco del personale che ne faccia richiesta è subordinato ad un nulla osta dell'amministrazione di appartenenza che non deve essere motivato.

Le peculiarità sopra accennate sono tali da spingere addirittura il personale di nuova assunzione a non scegliere di essere destinato a sedi come quelle ubicate in Venezia centro, rinunciando alla prospettiva lavorativa.

Come già detto la vistosa carenza di personale è un dato costante che riguarda, forse con la sola eccezione della Procura di Padova, comunque anch'essa non a pieno organico, tutti gli giudiziari del distretto; basti pensare che una Procura distrettuale come quella di Venezia è sfornita del dirigente amministrativo, derivandone che il Procuratore della Repubblica è costretto a darsi carico anche di aspetti organizzativi che non sarebbero propri della delicata funzione di Procuratore capo.

L'unico aspetto per così dire positivo benché di natura paradossale, come già riportato, costituito dalle deficienze di organico è stato quello dato dalla possibilità - in tempi di pandemia - di rendere più agevole un adeguato distanziamento, il che ha consentito di proseguire l'attività del singolo ufficio in condizioni di più che accettabile sicurezza.

Un settore che è apparso in particolare sofferenza per la penuria di personale, per ciò che attiene alla Procura generale, è stato quello destinato al **settore esecuzione penale**, ossia quell'attività della Procura generale (come di qualsiasi altro ufficio requirente) che di fatto finalizza la complessa attività giurisdizionale di merito e, in parte, di legittimità. La scoperta di organico più volte sopra richiamata non ha consentito allo stato di integrare adeguatamente l'organico.

Questi comunque i dati statistici relative al periodo 1 luglio 2019 – 30 giugno 2020:

Nel periodo di riferimento risultano emessi (procedimenti di 1^a categoria):

- 211 provvedimenti di cumulo;
- 107 ordini di esecuzione a pena detentiva non sospesa;
- 264 ordini di esecuzione a pena detentiva con sospensione;
- 9 ordini di esecuzione relativi alla legge 199/2010;
- 20 ordini di esecuzione agli arresti domiciliari cc.dd. esecutivi;
- 54 decreti di revoca della sospensione.

Al fine di fornire un recente parametro di riferimento, per il periodo 1° lug. 18 – 30 giu. 19 i dati erano i seguenti:

- 174 provvedimenti di cumulo;
- 147 ordini di esecuzione a pena detentiva non sospesa;
- 181 ordini di esecuzione a pena detentiva con sospensione;
- 3 ordini di esecuzione relativi alla legge 199/2010;
- 23 ordini di esecuzione agli arresti domiciliari cc.dd. esecutivi;
- 40 decreti di revoca della sospensione.

In definitiva, per l'anno in esame i definiti risultano 665 contro 568 del precedente.

Questo il dato delle sopravvenienze (sempre con esclusivo riferimento alle pene detentive): 630 per l'anno 2019/2020 a fronte delle 713 dell'anno precedente. Sul fronte delle pendenze i dati sono i seguenti: 509 al 31 dic. 19 (457 al 31 dic. 18).

Si evidenzia un apprezzabile incremento dei procedimenti definiti (97 in più rispetto all'esercizio precedente). In flessione risulta il dato riguardante le esecuzioni non soggette a sospensione: su ciò ha senz'altro influito la sospensione determinata dall'emergenza primaverile da Covid-19. Eguale si evidenzia l'aumento delle pendenze, su cui si ritornerà in sede di valutazioni finali.

Va, in ultimo, segnalata l'evasione di 73 procedure relative alla sostituzione delle pene pecuniarie, tutte esaminate nel periodo mar. – giu. 20, allorché la dotazione del personale lo ha consentito.

LA VALORIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE

In attesa (non proprio spasmodica se i supporti informatici dovessero restare al livello attuale) del processo penale telematico, quale cenno merita anche il tema della fruizione delle dotazioni informatiche come segnalato dal magistrato referente dell'informatica; in linea generale queste le dotazioni di SOFTWARE MINISTERIALI

- SICP vers. 9.0.1.0
- SICID vers. 3.39.05
- CONSOLLE PENALE vers. 2.7.1
- SNT vers. 1.4.7
- SIES/SIEP vers. 11.1.4

Viene peraltro debitamente segnalato come il Sistema di Notifiche Telematiche, in acronimo SNT sia piuttosto lento in fase di ricezione, meno in quella di invio. Il fax viene utilizzato sporadicamente, soprattutto per comunicazioni con il Tribunale del Riesame di Venezia.

Per ciò che attiene poi ai SOFTWARE DI AREA MINISTERIALE AREA AMMINISTRATIVA deve rilevarsi come SIAMM e SIES funzionino regolarmente, ma non sia previsto l'invio telematico di istanze di liquidazione.

Ciò che può maggiormente interessare, nel contesto di una relazione nel senso precisato in premessa è come, nel contesto delle relazioni tra uffici, adozione e valorizzazione delle c.d. "buone prassi" si siano adottate prassi e protocolli, come meglio sotto descritto, riportando le parole del magistrato referente per l'informatica:

Il sistema di visto digitale delle sentenze e delle ordinanze trasmesse a quest' Ufficio in formato PDF tramite posta elettronica certificata (iniziato nei primi mesi del 2018) è stato sostituito (dall'inizio del 2019) dal sistema di comunicazione telematica dell'avviso di deposito delle sentenze tramite SICP come disposto dalla nota del Ministero della Giustizia prot. DOG07.25/10/2018.0033072.U. 25/10/2018

Attualmente, tale sistema di comunicazione è pienamente attivo e consente ai magistrati di prendere visione delle sentenze, in forma integrale, tramite la Consolle penale in modo semplice, rapido ed affidabile così da avere sempre sotto controllo lo scadenziario, il calcolo e il controllo della scadenza dei termini di impugnazione per ciascuna sentenza.

Dal 10/07/2018 è in applicazione, inoltre, un protocollo d'intesa per la trasmissione in via telematica, in formato excel, degli elenchi di cui all'art. 127 disp. att. c.p.p. nonché la trasmissione degli elenchi di cui all'art. 407, comma 3 bis, c.p.p.

Nel corso del 2020 si è provveduto dapprima all'utilizzo della applicazione della consolle civile del pubblico ministero per i visti dei provvedimenti della corte d'appello di Venezia e successivamente, dal marzo 2020 l'applicativo viene utilizzato anche per la formulazione di pareri.

Quindi, l'applicativo consolle civile del pubblico ministero è utilizzato per l'intero flusso di comunicazioni relative ai procedimenti e provvedimenti della Corte d'Appello di Venezia

Dal 01/10/2020 è prevista la sperimentazione, inizialmente con il tribunale di Verona, per l'utilizzo dell'applicazione della consolle civile del pubblico ministero per la comunicazione e l'apposizione di visti sulle sentenze ed altri provvedimenti di tale tribunale.

Per quanto attiene al sito web riferisce il magrif che è presente un sito web di vecchia fattura e non costruito sulla base del modello ministeriale. Segnala, peraltro, che è in programma una revisione del sito, con auspicabile riformulazione sulla base del citato modello comune.

L'EMERGENZA COVID 19 E LE SUE RICADUTE SULL'ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE

L'emergenza, del tutto inattesa, conseguente alla oramai dilagante pandemia ha messo a dura prova il funzionamento degli uffici giudiziari anche del distretto ma, al tempo stesso, ne ha evidenziato qualità umane, senso di responsabilità e spessore etico ben al di là delle pur legittime critiche delle classi forensi nelle varie articolazioni, periferiche e centrali delle stesse. Si è trattato, come acutamente descritto dalla Presidenza della Corte in più comunicazioni, di un vero e proprio "tsunami" che ha rischiato di travolgere il già claudicante funzionamento dell'esercizio della giurisdizione in generale.

La situazione si è prospettata particolarmente difficile anche in considerazione del fatto che, almeno in un primo momento, non sempre sono pervenute dal centro informazioni coerenti; basti pensare che, a fronte dei primi provvedimenti (sia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che del Governo italiano) che hanno ufficializzato la situazione di emergenza e che risalgono a fine gennaio 2020, alla data del 24 febbraio 2020, ossia circa un mese dopo, ancora le istruzioni del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di Sanità, al punto 7 del volantino distribuito, contenevano l'indicazione "....usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persone malate...."; ovvero, di regola, non usare la mascherina, declinando cioè un principio del tutto difforme da quelli successivamente articolati, fino a stabilire consistenti sanzioni pecuniarie per chi avesse violato l'obbligo di portare la mascherina anche in luogo pubblico.

L'ufficio di Procura generale ha instaurato immediatamente un fruttuoso e collaborativo dialogo con la Presidente della Corte in una perfetta sinergia al fine di organizzare l'attività giudiziaria in maniera compatibile con la tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti, sia della Corte e della Procura generale stessa.

Si è provveduto, in primo luogo, all'acquisto da parte dello scrivente ufficio di un adeguato numero di dispositivi di protezione tra i quali gli schermi para fiato, mascherine di tipologia varia ciclicamente distribuite al personale ed ai colleghi, nonché addirittura "visiere" in plastica, così da permettere un isolamento simile a quello adoperato da parte dei sanitari, in ogni caso provvedendo a realizzare un congruo distanziamento del personale. Tale ultima circostanza è stata agevolata, in una sorta di effetto "paradosso", come già segnalato in via generale dalla esiguità del personale amministrativo presente in ufficio, essendo presente una scopertura che supera di poco il 50% della pianta organica peraltro dimensionata - come già evidenziato - in rapporto a carichi di lavoro ed esigenze operative del tutto risalenti nel tempo. Venendo al piano concreto questo ufficio ha in particolare provveduto a quanto segue:

- si sono emesse disposizioni per evitare l'accesso del pubblico al palazzo Grimani, sede della Corte d'appello penale e della Procura generale, valorizzano peraltro, in sinergia con la Corte, che i presidenti disponessero la celebrazione del processo a porte chiuse per ragioni di pubblica igiene ai sensi dell'art. 472, comma 3, c.p.p. (27 febbraio 2020);
- vi è stata la costituzione dell'Unità di coordinamento distrettuale (per i profili d'interesse delle autorità giudiziarie), con la partecipazione dell'Avvocato generale, riguardo all'eventuale traduzione di persone in stato di detenzione (28 febbraio 2020);
- si è disposto un piano di intervento per prevenire la diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro non sanitari, comprensivo delle iniziative di divulgazione delle informazioni e delle raccomandazioni all'interno del posto di lavoro, della riduzione degli sportelli delle cancellerie e segreterie aperti al pubblico, della programmazione di accessi limitati (anche per ricezione di atti, per richieste e rilascio telematico di copie, per pagamento di diritti), ed altresì delle disposizioni sull'igiene degli ambienti di lavoro (10 marzo 2020, sottoscritto anche dal Responsabile SPP);

- si sono dettate regole per l'accesso, la circolazione, la permanenza nelle sedi degli uffici giudiziari di Venezia durante il periodo della emergenza sanitaria da COVID-19 (con atto di data 21 maggio 2020, sottoscritto da tutti i capi degli uffici giudiziari di Venezia) nel quale sostanzialmente si disponeva quanto segue:

- 1) *L'accesso, la circolazione, la permanenza nelle sedi degli Uffici giudiziari di Venezia, comprese le aule di udienza e dell'UNEP, sono consentiti solo a chi indossi una mascherina di tipo chirurgico ed abbia previamente igienizzato all'ingresso le mani, oppure i guanti ove indossati, mediante la soluzione idroalcolica ivi resa disponibile.*
- 2) *L'accesso è inoltre subordinato alla rilevazione della temperatura corporea, presso i varchi d'accesso, mediante l'utilizzo di termometri a distanza a raggi infrarossi a cura degli addetti alla vigilanza. L'accesso è interdetto a chi presenti, dopo due misurazioni, temperatura corporea superiore ai 37,5°.² La persona sarà invitata a contattare immediatamente il medico curante e ad attenersi a tutte le prescrizioni dell'autorità sanitaria, allontanandosi al più presto dalla sede giudiziaria. Ove si tratti di difensore, perito, consulente tecnico, esperto, parte o testimone, questi ha facoltà di richiedere al personale di vigilanza di far intervenire un ufficiale di polizia giudiziaria al fine di far segnalare al cancelliere addetto il riscontrato impedimento a partecipare all'udienza. Sarà cura del cancelliere avvertire immediatamente il magistrato.*
- 3) *Vanno in ogni caso evitati i contatti fisici, mantenendo una distanza interpersonale di almeno un metro, sia in fase di accesso sia all'interno delle sedi giudiziarie.*
- 4) *Va evitato ogni assembramento e, in particolare, di soffermarsi nelle aree comuni e presso i distributori automatici di bevande e di alimenti, sostandovi per il tempo strettamente necessario alla loro erogazione ed evitando la compresenza di più persone nei pressi.*
- 5) *Si suggerisce l'utilizzo delle scale. In ogni caso gli ascensori vanno utilizzati da una sola persona per volta.*
- 6) *Si richiede a chiunque usi pulsantieri od oggetti destinati ad essere utilizzati da più persone di igienizzarli, prima e dopo l'uso, con l'apposita soluzione idroalcolica.*

Più nello specifico, da parte del Procuratore generale sono state emesse:

- disposizioni emanate (tra le altre) in data 28 maggio 2020 per la definizione – preventivamente condivisa all'unanimità mediante le videoconferenze tenute dal manifestarsi dell'epidemia tra tutti i magistrati dell'Ufficio – dei turni e delle attività dei magistrati, in coerenza anche con la valorizzazione delle distanze dai luoghi di abitazione dei singoli magistrati rispetto all'ubicazione degli uffici giudiziari sul territorio del distretto (con riferimento, in particolare, alle udienze da tenersi al di fuori della città di Venezia, quali quelle del Tribunale di sorveglianza in calendario a Padova e a Verona);
- disposizioni emanate a livello distrettuale, che hanno incluso: l'indicazione ai Procuratori della Repubblica e ai magistrati responsabili del settore informatico di garantire il massimo impegno del RID requirente, chiamato a tempo pieno al coordinamento del settore, tanto se presente nel proprio ufficio di Procura quanto nei giorni in cui sia autorizzato a non essere presente; l'invito ai Procuratori ad adottare analoghi provvedimenti riguardo ai rispettivi MAGRIF, opportunamente calibrandoli rispetto alle specifiche esigenze del servizio; l'estensione della medesima disposizione al MAGRIF della Procura generale; la promozione di un approccio costruttivo da parte di ciascuno, teso alla risoluzione dei problemi e scevro da appesantimenti burocratici (10 marzo 2020);
- disposizioni con le quali è intervenuta l'attribuzione all'Avvocato generale e a due Sostituti procuratori generali del coordinamento operativo per gli ambiti nei quali, per la durata della

situazione emergenziale, i magistrati dell'Ufficio sono impegnati sia *in loco* sia da remoto (settore udienze, visti, segreteria penale; ufficio internazionale; ufficio esecuzione), con mandato ai coordinatori di curare priorità e urgenze, individuare le attività da demandare ai magistrati non presenti, curare le modalità di trasmissione e comunicazione da e verso essi, nonché il coordinamento operativo con il Dirigente e con il personale anche in rapporto alla ammissione di questo al c.d. lavoro agile e di flessibilità oraria; mandato al MAGRIF di sovrintendere continuamente, anche quando non presente in ufficio, alle problematiche inerenti alle comunicazioni telematiche e alla gestione informatica (10 marzo 2020);

- specifiche disposizioni sul rispetto delle distanze cautelative per gli spazi comuni dedicati alle pause di ristorazione all'interno del palazzo di giustizia (così da ridurre se non addirittura scongiurare il c.d. effetto *droplet*) (12 marzo 2020);
- disposizioni che prevedono l'apertura al pubblico delle segreterie della Procura generale di Venezia dalle ore 9,30 alle ore 12,30 di ogni giorno e ciò con provvedimento del 4 marzo 2020 – sentito il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Venezia, anche quale delegato delle organizzazioni dell'Avvocatura partecipanti alla riunione di coordinamento tenuta il 26 febbraio 2020 presso la Presidenza della Corte d'appello di Venezia;
- disposizioni con le quali si è previsto l'orario di turno giornaliero presso l'ufficio esecuzione ridotto, prevedendosi l'obbligo di permanenza in ufficio sino alle ore 14,00, in luogo delle ore 15,30, come stabilito in regime di normalità (provvedimento dell'Avvocato generale del 17 marzo 2020);
- disposizioni con le quali si è prescritto che l'accesso degli avvocati e del pubblico agli uffici e segreterie della Procura generale di Venezia – sino a diversa determinazione – sia programmato mediante richiesta individuale di appuntamento al personale amministrativo addetto al competente settore, stante la necessità di contenere la concentrazione delle presenze presso la sede della Procura generale ubicata in Venezia, palazzo Grimani, per consentire una gestione razionale dei flussi di spostamento, mediante misure tendenti nel contempo ad ottimizzare la prestazione del servizio pubblico (5 maggio 2020).

Disposizioni di cattare analogo sono state dettate a livello degli uffici requirenti circondariali come accertato anche in sede di "inchieste ministeriali" presso la Procura di PADOVA e quella di VICENZA. Quanto alla celebrazione dei processi "da remoto" non vi è stata una preconcetta risoluta forma di opposizione da parte delle classi forensi che hanno anzi, almeno a Venezia, cercato di collaborare (nelle aule c.d. "bunker" ubicate in terraferma, ad alcuni chilometri di distanza dall'abitato di Venezia centro, sono stati installati alcuni computer messi a disposizione dall'avvocatura per tentare di risolvere il problema della celebrazione dei processi a distanza); tuttavia l'assenza di una rete di esclusiva pertinenza del ministero e la insufficienza di segnale Internet fruibile per le udienze stesse, ne ha reso la celebrazione quanto mai difficile e complicata, con dibattimenti assai di frequente conditi da difficoltà ora di sentire ora di vedere avvocati e imputati a distanza e quindi, di regola, protratti nel tempo al di là delle fisiologiche esigenze di carattere tecnico-processuale.

Tutti gli uffici requirenti del distretto hanno cercato di conciliare la funzionalità dell'ufficio stesso con le problematiche di tutela dei lavoratori e dell'utenza in alcuni casi ottenendo, come nel caso della Procura della Repubblica di Rovigo una specifica collaborazione, da parte della classe forense, anche attraverso idonei protocolli, in altre ipotesi potendo per contro fruire di una minore disponibilità da parte degli avvocati.

Per quanto riguarda, in particolare, il c.d. "lavoro agile" tutti gli uffici hanno segnalato un'estrema difficoltà ricollegabile non solo, come agevolmente prevedibile, alla intrinseca estrema difficoltà di delegare talune attività a personale che non accedeva all'ufficio, ma anche per la scarsità della tecnologia a disposizione, sulla quale solo in tempi recenti (in sede di c.d. "seconda ondata") il Ministero ha cercato di porre rimedio.

² Un numero congruo di termometri "a infrarossi" è stato acquistato dalla Procura generale e messo a disposizione degli addetti alla sicurezza della Sicurtitalia, società che ha accettato contrattualmente di far sì che i propri operatori provvedessero alla misurazione di ogni soggetto che accedeva nelle varie sedi (ben nove a Venezia) degli uffici giudiziari.

Il ricorso al cacofonico neologismo “smartabile” ha segnato un vero e proprio diaframma tra categorie di lavoratori posto che, all’evidenza, se ad esempio la ragioneria di una Procura generale agevolmente ha potuto volgere la sua fisiologica attività anche da remoto, la mancata possibilità di accedere ai vari registri generali ha pregiudicato la possibilità di una più equilibrata distribuzione dello smart working tra tutte le categorie di lavoratori di un ufficio giudiziario. E della necessità di una ricognizione, in sede di confronto con le forze sindacali, delle c.d. attività smartabili è stata inserita previsione dall’apposito decreto del Ministero della funzione pubblica (c.d. decreto DADONE), puntualmente osservato dall’Ufficio di Procura generale che ha sempre mantenuto un paradigma di interlocuzione positiva con le forze sindacali, particolarmente imprescindibile in questa fase storica.

In particolare per ciò che attiene a questo ufficio requirente la Dirigente è riuscita con non poco sforzo e con apprezzabile impegno ad organizzare un’attività gestibile da remoto - almeno nella fase più acuta della pandemia, ossia in primavera - anche per i commessi e gli autisti/scafisti, adibendoli, per un giorno alla settimana, ad altre attività delegabili in coerenza con le funzioni e le attribuzioni, quali quelle di collazione e numerazione dei fascicoli; con ciò dimostrando compiuta ed approfondita conoscenza sia dei meccanismi di funzionamento di un ufficio giudiziario requirente di secondo grado, che delle peculiarità delle varie categorie di lavoratori.

Difficoltà come quelle appena delineate hanno contrassegnato le potenzialità di lavoro agile di molti uffici giudiziari del distretto e le segnalazioni sollecitate da questo ufficio hanno riguardato la difficoltà di svolgimento di un’attività da remoto soprattutto per la carenza di supporti informatici e di linee che garantissero un accesso riservato ai registri essenziali di un ufficio requirente di primo grado.

Si è consapevoli che il ministero, anche in occasione di riunioni via *Teams*, ha delineato una quadro assai ottimistico dell’esperienza dello smart working ma lo scrivente, confortato dal parere anche di responsabili degli uffici requirenti del distretto, è sempre stato assai perplesso sulla condivisione di un tale ottimismo, riconducibile molto più agevolmente all’idea di una (auspicata) prospettiva futura che non di una realtà già esistente.

Ci si permette di accennare anche ad un possibile effetto disarticolante del lavoro di un ufficio giudiziario in rapporto all’articolo 5 del decreto 19 ottobre 2020 del signor Ministro per la pubblica amministrazione; il comma 1 di tale disposizione prevede infatti che: “ *il lavoro agile si svolge ordinariamente in assenza di precisi vincoli di orario e il luogo di lavoro...* ” derivandone che - almeno per talune attività quali, ad esempio, quella dell’esecuzione penale – si rischia che sia il personale amministrativo che dispone, a sua discrezione del magistrato, e che sia quest’ultimo a doversi adeguare alle tempistiche elastiche e imprevedibili delle fasi di lavoro del personale stesso.

SEGUE: L’EPIDEMIA DA COVID-19 ED I PROFILI DI RESPONSABILITÀ PER COLPA MEDICA

Si tratta di un aspetto di particolare delicatezza in riferimento al quale le Procure segnalano l’esistenza di denunce e quindi di iscrizioni delle notizie di reato, per lo più a modello 45 (ossia atti non costituenti notizia di reato), afferenti doglianze di congiunti di persone decedute in conseguenza (anche o solo) di sindrome da covid-19. La collocazione temporale delle stesse fa sì che siano in corso investigazioni al momento insuscettibili di una comunicazione circostanziata di elementi.

Di peculiare rilevanza è, poi, la segnalazione proveniente dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Belluno che ha incardinato un’investigazione a carico di un sanitario cui si attribuisce la responsabilità per il reato di epidemia colposa; ciò avendo lo stesso, pur nella consapevolezza di

aver contratto la malattia in occasione di un viaggio all’estero, continuato a esercitare sia in ospedale che in privato la propria attività professionale così determinando (in tesi d’accusa ben si intenda) il contagio di plurime persone.

Tutti i Procuratori segnalano di avere “attenzionato” adeguatamente il fenomeno così da verificare i profili di eventuale responsabilità colposa. Peraltro nella piena consapevolezza che, soprattutto sotto il profilo della *prevedibilità* dell’evento, sarà indispensabile tenere presente la scansione temporale non solo nella progressione dell’epidemia ma della percezione della pericolosità della medesima.

ALCUNI CENNI SULLE NORMATIVE “SPECIALI”

Nel contesto di una relazione nel senso e significato richiamati in premessa non può non farsi un richiamo, sia pur sintetico, al significato ed all’efficacia di normative di recente introduzione sempre segnalando come quella che è sembrata una sorta di “bulimia” del legislatore, apparentemente alla ricerca di un costante “attualizzazione” del precetto, talvolta colpito dalle censure della Corte costituzionale, possa finire con il rendere ancora più marcato il sinusoide interpretativo che a volte contrassegna anche la giurisprudenza di legittimità.

LA CRISI DI AZIENDA E LA NUOVA NORMATIVA IN TEMA DI INSOLVENZA

Tutti i Procuratori hanno fatto presente che non sono emerse problematiche particolari stante l’aggiornamento dell’entrata in vigore della parte più saliente e nuove normative, originariamente previste dal decreto legislativo n. 14 del 2019 peraltro integrate con il decreto legislativo n. 147 del 2020, fermo restando che sotto il profilo dell’approfondimento delle problematiche poste dal nuovo articolato è in corso una sensibile attenzione anche con la partecipazione ai convegni *webinar* sull’argomento. In ogni caso è stata assicurata la massima attenzione in merito alle richieste di finanziamenti finalizzate a scongiurare il rischio di *default*, che potrebbero nascondere condotte criminose da parte di terzi.

LE PROBLEMATICHE IN TEMA DI INTERCETTAZIONI TELEFONICHE

In questo caso il tenore della risposta ad opera dei dirigenti degli uffici del distretto è pressoché inevitabilmente condizionata dalla recente entrata in vigore delle nuove disposizioni. Molti Procuratori, infatti, hanno evidenziato come non siano ancora state attivate (almeno alla data della richiesta di informazioni per tale relazione) intercettazioni telefoniche in epoca di vigenza delle nuove disposizioni. Peraltro alcuni hanno segnalato come si profili contraddittoria la previsione di una responsabilità del Procuratore della Repubblica sulla riservatezza dei dati conoscitivi che emergono dalle intercettazioni stesse, e l’attuale collegamento di apparecchiature alla rete unica di giustizia attraverso la quale si potrebbero, almeno in via astratta, consumare le violazioni di riservatezza suscettibili di integrare responsabilità del Procuratore stesso.

Si è reso necessario l’adeguamento della sala server della Procura distrettuale di Venezia e tutto è avvenuto in maniera efficiente e tempestiva con l’intervento del funzionario tecnico in servizio presso la Procura generale di Venezia.

Sicuramente genera perplessità l'assenza di una normativa transitoria che potrebbe portare alla coesistenza di due diversi regimi di regolamentazione delle operazioni di intercettazione telefonica, all'interno di una medesima investigazione.

Altri Procuratori hanno evidenziato come vi siano delle difficoltà di adeguamento delle disposizioni in tema di TIAP in rapporto alle operazioni di intercettazione stessa; ulteriore problematica, a suo tempo segnalata dai Procuratori e già emersa in corso di riunioni dei Procuratori generali, è quella relativa alla limitata capienza dei server sui quali dovrebbero essere riversati i dati acquisiti dalle apparecchiature delle ditte che forniscono i servizi tecnologici di intercettazione.

Si attende, poi, la soluzione di problematiche specifiche riguardanti:

- la compatibilità delle disposizioni in tema di distruzione delle intercettazioni non inequivocamente rilevanti nel singolo processo, in uno a quelle concernenti la perdurante riservatezza dei dati sotto la responsabilità del Procuratore che procede, con il contesto normativo che disciplina l'alimentazione delle banche dati della Direzione distrettuale antimafia e della Direzione nazionale antimafia;
- la necessità di "parcellizzare" la memoria del server destinato a caricare i dati di intercettazione provenienti dalle singole apparecchiature delle ditte incaricate di fornire il servizio, al fine di consentire adeguato riservato spazio alle intercettazioni disposte dalla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e quelle disposte dalla Procura Generale presso la corte d'appello, in caso di eventuale avocazione (al riguardo sono state attivate procedure tecnologiche destinate a ovviare all'inconveniente).

È di tutta evidenza, infatti, che non si potrebbe far carico al Procuratore della Repubblica della eventuale violazione della riservatezza di indagini da altri disposte; come pure imporre una sorta di "autorizzazione" da parte del Procuratore della Repubblica ad utilizzare il server installato presso il suo ufficio per consentire ad altre A.G. requirenti di effettuare intercettazioni.

LE NUOVE DISPOSIZIONI IN TEMA DI APPELLO

Con un decreto legge varato sempre sotto la pressione delle conseguenze dell'emergenza pandemica il legislatore ha scelto, sia pur apparentemente per un lasso di tempo limitato, di accedere alla trasformazione del processo di appello penale, almeno in via di regola generale, in un rito camerale e cartolare; vi sono state fisiologiche rimostranze da parte delle classi forensi che hanno letto nella sottrazione alla celebrazione del rito in pubblica udienza un tentativo di comprimere gli spazi di difesa. In realtà la possibilità della difesa di chiedere, senza dover in qualche modo motivare la scelta, la celebrazione del rito nelle forme ordinarie, dovrebbe ampiamente tranquillizzare sul punto; come pure la circostanza che si tratti di normativa destinata a incidere fino alla data del 31 gennaio 2021, almeno secondo la originaria formulazione del dettato normativo, dovrebbe inertizzare la portata delle argomentazioni di segno contrario all'articolato (a meno che non se ne tema uno stabile inserimento nel contesto ordinamentale).

Da una prima – necessariamente approssimativa - lettura emerge come la celebrazione di un rito in cui la cifra caratteristica non è quella della novità assoluta possa presentarsi efficace in termini di rapidità del rito, tuttavia occorrerà necessariamente dirimere alcune questioni interpretative come, a titolo di mero esempio, la plausibilità della praticabilità della presentazione di una richiesta di concordato, che ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 599.bis c.p.p. è possibile fino all'udienza ossia il momento in cui vengono presentate le conclusioni, anche in data successiva al termine imposto dal nuovo rito per le conclusioni della difesa, che è ora, almeno in ipotesi di rito cartolare quello del quinto giorno antecedente all'udienza stessa.

La tesi finora prevalente dal punto di vista interpretativo è stata quella di consentire fino alla giorno dell'udienza la valorizzazione di una richiesta di concordato, da parte della difesa.

LA SITUAZIONE CARCERARIA IN GENERALE E LE NUOVE DISPOSIZIONI IN TEMA DI REGIME DETENTIVO ED EPIDEMIA COVID:

PREMESSA

Affrontare le problematiche della procedimento di sorveglianza offre la possibilità di spendere qualche considerazione in linea generale sulle tematiche dell'esecuzione della pena. È noto, infatti, come si tratti di una problematica alla costante sensibile attenzione dell'opinione pubblica, spesso sollecitata da campagne di stampa e che accende un *focus* sul concetto di "certezza della pena".

In linea generale, benché apparentemente le opinioni appaiono divergere, si è tutti d'accordo sul concetto di certezza della pena, perché quello che in realtà vede valutazioni contrapposte è il **concetto di pena stessa**; per taluni infatti il concetto di certezza della pena si declina affermando che il condannato debba scontare, senza nemmeno un giorno di "sconto", l'intera sanzione detentiva che gli viene inflitta nel giudizio e senza nemmeno la possibilità di accedere a regimi alternativi di esecuzione della sanzione; si tratta di un'opinione rispettabilissima e che può offrire elementi di seria valutazione ove si ritenga che la fruibilità di misure alternative possa in qualche modo vulnerare la efficacia dissuasiva del precetto penale, posto che nella scelta tra violare o non la legge penale potrebbe svolgere una qualche influenza la consapevolezza che, a fronte anche di una condanna di particolare severità, si possa fruire sia di sconti di pena, come pure di un regime restrittivo meno afflittivo.

Si tratta, come detto, di una opinione legittima ma che non corrisponde a quella del nostro legislatore sia costituzionale che ordinario; orbene, come è ovvio, la Carta costituzionale è cosa che, salvo cambiamenti, non può essere valorizzata quando comoda (balza evidente – in epoca recente - il richiamo all'articolo 32 della Carta stessa, quanto alla tutela del diritto alla salute) e disattendere quando non la si condivide (il richiamo al 3° comma dell'articolo 27 si impone); ne deriva che occorre rispettare questa previsione di legge che, del resto, è confortata anche dalle statistiche ministeriali, allorché si fa riferimento ad una flessione della percentuale di recidiva da parte di soggetti che abbiano avuto una possibilità opzionale fornita dalla fruizione di un lavoro e di una misura alternativa quale, ad esempio, l'affidamento in prova.

Quale che sia l'opinione che si intende coltivare in ogni caso è quantomeno ingeneroso puntare il dito contro la Magistratura di sorveglianza che, al contrario, finalizzando il comando della carta costituzionale appena più sopra richiamato e ponendo in essere una serie di attività di accertamento e di verifica che sono ben lontane dalla superficialità e dal "buonismo" talvolta evocati, dà effettiva attuazione, nell'alveo delineato dal legislatore costituente, al principio di certezza della pena appena più sopra richiamato. Del resto nella carta costituzionale non si rinviene nessun riferimento alla reclusione o all'arresto derivandone agevolmente che, nella carta fondante dei nostri principi, il concetto di pena non coincide con quello di restrizione totale della libertà, come da alcuni ritenuto. Del resto proprio in un territorio come quello che ci ospita nessuno dovrebbe avere perplessità sull'opportunità di un trattamento che sia rispettoso dei canoni oramai maturati anche sulla base delle recenti convenzioni sovranazionali, se è vero che già nel 1564 si registrava – in Venezia appunto - un provvedimento organico del Consiglio dei Dieci con il quale si ordinava:

...di ripulire tutte le carceri, disinfettarle con aceto e deodorarle con incenso ogni anno prima di Pasqua...

ed inoltre che:

...in tutti i blocchi dovrà individuarsi una sala da riservare ai degenti e da attrezzarsi con cavalletti, lettiere, materassi, lenzuola e coperte; disponendo che ...tutte queste forniture sono a carico dello Stato solo per i detenuti indigenti mentre medicine materiali sanitari saranno acquistati con fondi di pertinenza dell'Avogaria alla quale compete autorizzare i ricoveri...;³

ed ancora che, con provvedimento ancora più risalente, del 25 novembre 1428, si disponeva - a proposito delle garanzie per i detenuti - cheogni mese i capi della QUARANTIA visitino i carcerati, ne ricevano le querele e le riferiscano alla magistratura...(forse una straordinaria anticipazione - quasi profetica - di alcune funzioni dei magistrati di sorveglianza ?), tanto da spingere il viaggiatore tedesco Fra FELICE FABER de ULMA a scrivere sul tema, osservando come le celle della Serenissima fossero in condizioni più che buone e non avessero niente a che fare con la crudeltà delle prigioni tedesche.

Se dunque è positivamente apprezzabile il ruolo della Magistratura di sorveglianza e della Polizia penitenziaria nella funzione rieducativa cui si è sopra fatto cenno (non a caso il motto del corpo era e, credo, sia tuttora "vigilando redimere") è anche vero che non tutta la prospettiva che è stata fornita, ad esempio, in sede di Stati Generali dell'esecuzione penale può essere condivisibile; e faccio riferimento ad alcune iniziative, spesso reiterate in varie sedi, anche nazionali, nelle quali ex (ammesso e non concesso che possa usarsi questa espressione) terroristi o plurimi pregiudicati vengono ad insegnare o a cercare di insegnare alla collettività come si gestisce un carcere, come si riabilitano le persone e, in qualche misura, come si sta al mondo (e solo perché magari hanno letto qualche pagina di Dostoevskij); una tale pratica può ingenerare un' indebita confusione di ruoli e ciò può diventare insidioso non solo e non tanto perché si usa violenza alla logica ed al buon senso, ma perché si può correre il rischio di alimentare un qualche spirito di rivalsa delle vittime, o addirittura di vendetta, di "giustizia fai da te", ossia in altri termini spingere qualche Abele a tirar fuori la parte di CAINO che ha in sé ed a comportarsi come tale e questo sarebbe, in una pacifica ed ordinata collettività, quasi il principio della fine.

LA SITUAZIONE CARCERARIA IN CONCRETO

Venendo più al tema specifico va segnalato come, dall'articolata relazione del presidente del Tribunale di Sorveglianza emerga, in primo luogo, la conferma di un dato che purtroppo si ritiene diffuso in tutto il paese, ossia quello di un persistente sovraffollamento carcerario particolarmente significativo in alcuni istituti di reclusione quale Vicenza, Venezia e Padova-Casa di reclusione; sovraffollamento peraltro inferiore a quello dell'anno precedente ma ricollegabile, come dettagliatamente descritto, non ad una stabile riduzione della popolazione, bensì ad una situazione contingente ed eccezionale collegata alla pandemia da covid-19, che ha determinato negli ultimi mesi, da marzo a giugno, una riduzione delle presenze nelle carceri collegabile sia a provvedimenti emessi dalla magistratura di sorveglianza che ad iniziative di quella di merito; finalizzate, quindi, vuoi alla concessione di misure alternative alla detenzione che a misure cautelari di tipo meno "afflittivo", con un effetto "liberatorio"; come pure conseguente ad una minore percentuale di ingressi in carcere per effetto di valutazioni operate all'atto dello scrutinio degli elementi di scelta in caso di arresto facoltativo.

³ Cfr, sul punto, **Giustizia Veneta**, *lo spirito veneto nelle leggi criminali della Repubblica*, Filippi editore, Venezia, ed. 2010, pagg. 151 ss.

Nota dolente è il consistente numero di c.d. eventi critici, ossia tentativi di suicidio e atti di autolesionismo con un aumento del numero di tentati suicidi, una stabilità del numero dei suicidi perfezionati (4 come nell'anno precedente) ed un leggera flessione degli atti di autolesionismo.

Per quanto riguarda il focus richiesto nella missiva del sig. Procuratore generale della Corte di Cassazione con la quale si è sollecitata la relazione pare opportuno richiamare quanto esplicitato dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza sul punto; si legge infatti nella compiuta relazione:

in particolare con decreto legge 30 aprile 2020 numero 100 convertito nella legge 25 giugno 2020 numero 70 sono state introdotte modifiche in materia di permessi di necessità richiesti dai detenuti condannati per il reato di cui all'articolo 51 con previsti 3. quater introducendo un parere preventivo della procura della del capoluogo del distretto è stata pronunciata la sentenza di condanna e nel caso di detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41.bis ordinamento penitenziario anche quello della procura nazionale antimafia.

La stessa normativa ha introdotto per le medesime categorie di condannati analoghi pareri nei procedimenti relativi alle richieste di detenzione domiciliare in surrogato del differimento della pena; con gli articoli 1 e 2 del decreto legge 10 maggio 2020 numero 29 sono stati introdotti analoghi pareri preventivi di recitare procure per i condannati per reati associativi nei procedimenti di differimento della Pina per gradi, e di detenzione domiciliare in surrogato del differimento della pena per motivi connessi alla emergenza sanitaria da covid-19; risulta altresì prevista l'integrazione dell'istruttoria con il parere dell'autorità sanitaria regionale utilità in merito alla possibile assegnazione a strutture penitenziarie o a reparti di medicina protetta.

La disposizione ha introdotto un iter di monitoraggio stringente dei provvedimenti di differimento della pena o di detenzione domiciliare assunti dal magistrato di sorveglianza in fase provvisoria o dal tribunale di sorveglianza successivamente (prevedendo un primo riesame dei provvedimenti nel termine di 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto o dall'adozione del provvedimento e successivamente di 30 giorni).

Al riguardo va segnalato che nei distretti sono state riesaminate nel primo termine (ossia quello di 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge) 3 posizioni mentre successivamente la normativa di fatto non è stata applicata poiché in un caso è stato revocato il provvedimento adottato della fase provvisoria dal magistrato di sorveglianza e in altri 2 casi il provvedimento di differimento della pena nella forma della detenzione domiciliare è stato emesso per situazioni di infermità fisica che prescindevano dalla epidemia sanitaria da covid-19.

In altre parole la situazione paventata anche a livello di organi di informazione, di una sorta di incondizionata e pressoché immotivata liberazione di soggetti pericolosi, sulla base di istanze almeno in parte strumentalmente presentate con riguardo alla emergenza epidemiologica in atto, non si è verificata in questo distretto. Va peraltro segnalato che nella Regione di competenza non esistono strutture carcerarie destinate alla custodia di condannati in regime di 41.bis ord. penit.

Per quanto riguarda l'efficacia delle misure alternative segnala il Presidente del Tribunale di sorveglianza come la revoca dei benefici, in particolare dell'affidamento in prova al servizio sociale di cui all'articolo 47 ordinamento penitenziario ovvero 94 del testo unico stupefacenti, sia intervenuta in un numero ridottissimo di casi, con ciò confermandosi la validità dell'impostazione normativa e la profonda ponderazione ed equilibrio delle decisioni assunte in materia dai magistrati locali.

Non può sottacersi un aspetto positivo consistente nella sensibilità della regione Veneto alle problematiche afferenti la gestione dell'imputato/condannato affetto da problemi psichiatrici e che ha portato ad un ampliamento della struttura destinata a REMS di SONA (in provincia di Verona); grazie all'ampliamento è stato possibile ridurre le c.d. "liste di attesa" dei soggetti detenuti in carcere e che andavano invece allocati nelle Rems appunto.

Un contributo fattivo alla risoluzione delle problematiche in materia lo fornisce anche un tavolo interdisciplinare cui partecipano magistrati (tra cui lo scrivente Avvocato generale) e psichiatri forensi, sotto la regia del dipartimento regionale che si occupa delle patologie mentali.

L'ANDAMENTO DELLA CRIMINALITÀ NEL DISTRETTO

Gli uffici di Procura del distretto di Venezia hanno segnalato, in via generale, una certa stabilità dei fenomeni criminosi anche se si fa notare che il dato potrebbe essere non peculiarmente significativo stante l'intervento di una stasi dell'attività economica aziendale e soprattutto del controllo del territorio in coincidenza con il periodo di *lock down* che, di fatto, ha determinato anche un leggero contenimento del numero di reati di tipo predatorio, come segnalato anche dal Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni.

Più in particolare va evidenziato come il movimento degli affari penali nel periodo 01/07/2019 – 30/06/2020 abbia, in qualche misura, risentito, durante il secondo semestre, delle ricadute della c.d. "fase 1" [22/02 – 12/05/2020] dell'emergenza Covid-19. Da un lato, alla contrazione delle attività ha corrisposto la riduzione del numero delle iscrizioni per alcune tipologie di reati, sia a Mod. 21 sia a Mod. 44; dall'altro, la riduzione della forza lavorativa disponibile in sede, dovuta al "lavoro agile" calato in una Amministrazione non attrezzata per consentire l'utilizzo da casa di buona parte degli applicativi necessari alle attività d'ufficio, ha avuto ricadute meno pesanti di quanto temuto per effetto sia della concomitante riduzione di volume degli affari, sia dell'impegno del personale. Grazie a ciò nei quattro mesi di emergenza sanitaria le attività istituzionali degli Uffici non sono venute meno.

Nell'anno in osservazione non si sono registrati significativi scostamenti dall'andamento del rapporto (quasi⁴ sempre percentualmente superiore ad "1") definizioni – sopravvenienze. L'indice positivo di smaltimento continua, in linea con gli anni precedenti, a determinare un'erosione della pendenza in tutti gli uffici requirenti del distretto, ma a prezzo di gravosi sacrifici dei magistrati e del sempre più scarso personale. La scopertura degli organici, soprattutto del personale maggiormente qualificato alla collaborazione con l'attività strettamente giudiziaria, richiede, infatti, ai magistrati l'esercizio delle più diverse mansioni pratiche, aumentando a dismisura il tempo di definizione di qualsiasi affare.

L'esame dei dati numerici consente di affermare che, sotto il profilo delle iscrizioni delle notizie di reato, vi è stata una riduzione di alcuni fenomeni criminosi, con ogni probabilità imputabile alle limitazioni di movimento e della stessa possibilità di lavorare dovute alla pandemia.

I reati in flessione sono:

- quelli predatori, globalmente diminuiti del 12% (fra questi, i furti in abitazione e gli scippi - art. 624 bis c.p. – sono calati del 14%, le rapine – art. 628 c.p. – solo del 2,74%, le estorsioni – art. 629 c.p. – del 7,79%, i delitti di cui agli art. 648 bis e ter c.p. del 18%);
- quelli contro la Pubblica amministrazione, diminuiti del 5,28%;

⁴ In lieve aumento le pendenze della Procura minorile nel settore penale, benché nella fase 1 le iscrizioni si siano dimezzate. Indice di poco inferiore a 1 anche a Treviso, ma "compensato" dal notevole incremento delle definizioni dei Mod. 21 bis. In sensibile aumento, invece, le definizioni nella Procura veronese sia a Mod. 21 sia a Mod. 44 sia a Mod. 45, in quanto i magistrati hanno impiegato il tempo non impegnato dalle udienze nella riduzione dell'arretrato; analogamente per la Procura di Venezia (che ha ridotto del 50% le pendenze a Mod. 45 e del 78% quelle a Mod. 21 bis, mentre stabili sono le iscrizioni della DDA); positivi anche l'indice vicentino, quello rodigino, quello padovano. Da notare che i dati registrati dall'applicativo SICP non possono tenere in conto i fascicoli comunque definiti dal magistrato, ma fermi in attesa delle notifiche ex art. 408/415 bis c.p.p. Si tratta di svariate migliaia di fascicoli (circa 7000 a VE, in numero inferiore negli altri circondari di minore grandezza).

- i reati di inquinamento delle acque e violazione alla normativa sui rifiuti, diminuiti del 28% (verosimilmente alla stasi produttiva si è accompagnata analoga stasi nei controlli);
- i reati edilizi (-24%): come per i reati di inquinamento, è verosimile che alla stasi produttiva si sia accompagnata analoga stasi nei controlli;
- i reati di cui all'art. 640 ter c.p. (- 7,09%);
- i reati informatici (- 5,73%), dei quali va comunque evidenziato il numero allarmante (8329), superiore al totale dei reati contro il patrimonio (8238) non solo in termini assoluti, ma anche nel rapporto percentuale tra procedimenti contro noti e contro ignoti: 810 a 7519, i primi, 620 a 5184 i secondi; il che significa che l'89% dei reati informatici viene iscritto, almeno inizialmente, a carico di ignoti (e l'88% dei reati contro il patrimonio). Si tratta di reati ormai diffusi capillarmente, che incidono sull'ordinato svolgimento delle transazioni economiche on-line ed assicurano agli autori un vantaggio patrimoniale certo, e ripetibile con gli stessi artifici in danno di persone diverse; al contempo il rischio di identificazione è assai ridotto perché i provider che dovrebbero fornire i dati si trovano all'estero, in Paesi con i quali non vi sono correnti rapporti di collaborazione investigativa. Del resto appare del tutto plausibile opinare che un numero così cospicuo di reati possa essere non solo la sommatoria di singole iniziative criminose, ma l'espressione di un più ampio contesto di linee criminose transnazionali o sovranazionali di difficilissima individuazione.

Va evidenziato per contro l'aumento significativo di alcune categorie di reati:

- anzitutto quelli contro la libertà sessuale e di stalking. L'aumento complessivo del 18% è particolarmente vistoso nei reati di violenza sessuale ai danni di minori – art. 609 quater c.p. – (+37%) e nei reati di stalking (+23%); è evidente anche nei reati di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis c.p. (+10,76%). Solo i reati di violenza sessuale di gruppo sono diminuiti sensibilmente (-39,13%), forse "grazie" alle limitazioni di movimento dettate per l'emergenza Covid;
- Vistoso è, inoltre, l'aumento delle iscrizioni per reati di pedofilia e pedopornografia (+ 54,69%).

Di contro, il paventato aumento delle violenze domestiche durante il periodo delle restrizioni alla libertà di movimento non è, nel periodo in osservazione, esitato in un significativo aumento delle denunce-querelle; peraltro non si esclude che l'effetto temuto possa essere visibile con ritardo, anche per la concomitante ridotta possibilità di operare delle tante Associazioni di primo sostegno alle vittime.

In ogni caso viene segnalato come permanga un'attenta vigilanza sulla tipologia di reati contro la persona, riconducibili al c.d. "codice rosso" e ciò anche per il tramite di specifiche disposizioni alla polizia giudiziaria, che assicurano la tempestività dell'intervento sollecitata dall'articolato in materia.

Sempre sotto il profilo delle iscrizioni delle notizie di reato, si è notato un incremento dei fenomeni di criminalità economica (+ 20,90%), particolarmente dei reati di bancarotta fraudolenta variamente aggravati (+ 39%) e dei reati tributari (+ 7,89%): fra questi, il reato di cui all'art. 8 D.lvo 74/2000 rappresenta il 71% delle iscrizioni.

Va segnalato anche quest'anno un grave aumento degli infortuni, non mortali, sul lavoro (+ 72%); al quale si accompagnano un aumento dei reati di lesioni colpose stradali e di violazione degli obblighi di fermata e di soccorso ex art. 189 CdS (+8% e +7,5%, rispettivamente).

In aumento anche gli omicidi volontari (+5,45%) e, fra questi, i femminicidi (+6,66%).

I dati afferenti le violazioni in tema di stupefacenti sono in lieve aumento (+6,32%), nonostante le restrizioni della fase 1. Tali reati sono alimentati da una domanda inesausta.

Sempre nel contesto della gestione in senso ampio dell'attività di promovimento dell'azione, da parte delle Procure, va segnalata la costante attenzione all'opportunità di una selezione delle

notizie di reato con l'individuazione delle priorità anche al di fuori della contesto delimitato dall'articolo 132.bis delle disposizioni di attuazione, onde scongiurare il rischio che la Corte di appello venga ingolfata da vicende processuali di non peculiare spessore che potrebbe determinare, all'interno del gran numero di procedimenti che pervengono all'organo di appello, il rischio di prescrizione anche per vicende delittuose di peculiare spessore, come capitato sia pure episodicamente in passato.

Infine va segnalato l'aumento del 100% delle iscrizioni per reati di cui all'art. 416 bis c.p., iscrizioni tutte contro indagati noti. Si tratta di reati non a consumazione istantanea, ragion per cui l'aumento più che significativo delle iscrizioni è un segno chiaro dell'importante lavoro dei magistrati della DDA presso la Procura di Venezia, che ha proseguito con successo le indagini tese a scoprire i reati commessi da varie organizzazioni criminose mafiose; al riguardo non pare fuor di luogo richiamare il contenuto delle informazioni fornite dalla Procura distrettuale che ha evidenziato come si sia dato luogo ad una serie di attività investigative avverso la criminalità mafiosa; senza voler entrare nel merito specifico del singolo filone si ritiene opportuno richiamare la riflessione articolata dal Procuratore di Venezia; scrive, infatti, il magistrato requirente distrettuale che:

Le indagini menzionate di seguito meglio illustrate hanno messo in evidenza una caratteristica comune, ovvero che cittadini ed imprenditori veneti sovente si rivolgono volontariamente alle consorzierie criminali, per risolvere problematiche di tipo economico finanziario (accesso alle linee di credito illegale, dissidi privati, protezione da forestieri sospetti), in alternativa all'Arma dei Carabinieri e alle altre istituzioni dello Stato.

Le citate organizzazioni criminali, oltre alle finalità fin qui accennate, continuano ad essere dedite alle consuete attività criminose quali il traffico di armi, esplosivi, di stupefacenti, le estorsioni, gli incendi, le rapine, le false fatturazioni.

Risulta, quindi, evidente che la speranza che determinati territori siano, anche in forza di un auspicato rigore etico, al riparo dalle infiltrazioni della criminalità organizzata, è destinata purtroppo a risolversi in una (ameno parziale) illusione e non in una realtà. Del resto, se necessaria è l'attività di contrasto giudiziario, non può sottacersi come il superamento delle logiche di criminalità organizzata debba essere frutto soprattutto di una crescita morale e civile, che necessariamente deve iniziare nella formazione scolastica dei giovani.

I RAPPORTI CON LA CLASSE FORENSE

Il testo scritto di una relazione non è la sede più opportuna per affrontare tematiche articolate e complesse quali quelle del rapporto tra magistratura, in particolare inquirente, e classi forensi. Si tratta di una fisiologica contrapposizione che tuttavia, sembra quasi banale dirlo, non dovrebbe mai degenerare in una sorta di scontro aperto senza quartiere, come talvolta sembra si possa evincere da taluni articoli, fosse troppo enfatizzati, di alcuni quotidiani.

L'organizzazione della cerimonia non a caso vede la Corte d'appello schierata al centro e contrapposti ai lati della prima, la pubblica accusa e la difesa, così da simboleggiare anche fisicamente che si tratta di soggetti necessari dell'esercizio della giurisdizione con pari dignità e che solo con la collaborazione di tutti può nascere la migliore (o la meno peggiore) pronuncia possibile. Quello della parità tra accusa e difesa, sovente affiancato ad altra problematica oggetto di insistente pressione dell'avvocatura, ossia quello della separazione delle carriere, è concetto non di rado foriero di doglianze perché ritenuto solo formalmente declinato e non concretamente attuato nelle aule di udienza.

Ora se la logica del confronto deve essere improntata ad un reciproco scambio di accuse, lanciando anatemi e scomuniche più o meno personali, pescando sistematicamente in descrizioni di comportamenti "estremi", purtroppo talvolta posti in essere da protagonisti dei due "schieramenti", credo che la polemica sia destinata a rimanere fine a se stessa; lungi da me pensare di poter dare consigli in una tematica così delicata e travagliata, anche perché non ne sono mancati ad opera di giuristi e, in ogni caso, personalità molto più autorevoli; ciò non pertanto, pescando al di fuori dell'ambito più strettamente giudiziario mi pare straordinariamente intrigante richiamare, quale possibile postura mentale che dovrebbe animare il confronto, la riflessione di un apprezzato commediografo, persona cioè del tutto estranea al contesto tecnico giuridico, ma la cui arguzia è difficile revocare in dubbio, George Bernard Shaw il quale sosteneva:

se io ho una mela e tu hai una mela e ce la scambiamo, ciascuno di noi continuerà ad avere una mela, ma se io ho un'idea e tu hai un'idea e ce la scambiamo ciascuno di noi avrà due idee.

Posso peraltro agevolmente testimoniare, sulla scorta della mia personale esperienza, che ho avuto modo di riscontrare atteggiamenti di fattiva collaborazione, ad opera delle classi forensi, ad esempio in sede di protocollo d'intesa sul c.d. concordato in appello o in riferimento alle tematiche afferenti la comune iniziativa per sollecitare le coperture delle piante organiche del personale amministrativo.

Va anche detto che secondo la comune diffusa percezione, abitualmente declinata anche nelle aule di udienza, mediamente il rapporto tra Foro e Curia, in Veneto, è considerato tra i più apprezzabili nel territorio nazionale; si tratta, peraltro, di circostanza di per sé immediatamente rassicurante, ma che a ben vedere può apparire inquietante perché indice di un'eccezione rispetto, evidentemente, ad un divergente panorama nazionale.

Personalmente – per ciò che può valere citare un'esperienza diretta - ho sempre avuto un ottimo rapporto con i fisiologici contraddittori della difesa, anche perché ho improntato tale rapporto al contenuto di una frase che ebbi modo di pronunciare in occasione di un convegno sul tema e che trovò l'immediato consenso dell'allora presidente del consiglio nazionale forense avvocato Mascherin; e la frase recita "... avversari sempre nemici mai...".

RIFLESSIONI FINALI

La disperazione peggiore di una società è il dubbio che vivere onestamente sia inutile

Corrado ALVARO

L'esercizio della giurisdizione è, come noto, una delle principali direttive nelle quali si articola l'attività di uno Stato che ambisca legittimamente alla definizione di Stato di diritto; in uno, si ritiene, alla sanità e all'istruzione.

Da tempo si dice che la giustizia sia in crisi ma per la verità chi scrive sono oltre quarant'anni, da quando ha fatto ingresso in magistratura, che sente affermazioni del genere; di recente una persona le cui qualità umane, etiche e professionali sono di tutto rilievo, il prof. FLICK (già magistrato, Ministro della giustizia, professore universitario, Giudice della Corte costituzionale) si è espressa in maniera molto critica nei confronti della giustizia con un libro il cui titolo non lascia adito a dubbi: "giustizia in crisi (salvo intese)"; ed in una intervista con un giornalista romano ha affermato icasticamente che: "La giustizia è in crisi da tempo, come lo è la politica. La pandemia ne ha solo mostrato tutte le contraddizioni"; pur dovendo convenire che anche recenti vicende assurde anche agli onori della cronaca hanno contribuito ad appannare l'immagine di trasparenza della

magistratura è altrettanto vero che bisogna riconoscere che l'unico controllo di legalità, che ancora funziona in Italia, ben si intenda certamente migliorabile e perfezionabile quanto si vuole, è quello di legalità penale.

Prova ne sia che il legislatore (in qualsiasi "compagine" politica assemblato) e lo si è visto anche in tempo di pandemia, è consapevole che, se vuole imporre il rispetto di regole, deve articolare un precetto e prevedere una sanzione penale per la violazione di tali regole, nella consapevolezza che un pubblico ministero ed un giudice di merito, innanzitutto, potranno rendere effettivo ed attualizzato il rispetto delle regole stesse.

E di ciò, pur con tutti i difetti riscontrabili e le perplessità evidenziabili occorre dar atto alla magistratura in primo luogo requirente - e che qui mi sento di rappresentare in qualche misura - cui rivolgo un grazie per il suo impegno.

E' probabile che il coinvolgimento emotivo e passionale di chi scrive possa fare da schermo ad un'analisi più lucida ed impietosa, ma credo occorra riconoscere che in un paese fortemente insidiato dalla criminalità organizzata, dalla corruzione *lato sensu* intesa (che pure il professor Flick - nel suo libro - invita a tenere ben distinta e distante dalla prima) e da altre forme di diffusa illegalità, difficilmente si potrebbe fare a meno del principio declinato dall'articolo 112, da leggere in uno al capoverso dell'articolo 101 ed alle garanzie enunciate nell'articolo 111 della nostra carta fondamentale, ossia quella Costituzione che il Presidente emerito Napolitano, a suo tempo, definì: "*una splendida sessantenne*" -

Un ringraziamento a tutti e segnatamente agli "ostinati" che abbiano avuto la pazienza di arrivare fino in fondo

Il Procuratore generale reggente
Giancarlo Buonocore



***INTERVENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA***

Eccellentissima Signora Presidente

Eccellentissimo Signor Procuratore Generale

Eminenza

Autorità Civili e Militari,

Signori Magistrati,

Signori Dirigenti Amministrativi e Colleghi

Signore e Signori

La cerimonia di inaugurazione dell'Anno Giudiziario si celebra all'inizio di quello che tutti auspichiamo siano un Nuovo Anno, in un 2021 che vogliamo si metta alle spalle il suo predecessore, il cui numero sinistro preferisco neppure citare.

Anche in forma del tutto contenuta rispetto alla consueta splendida cornice in cui abbiamo avuto modo di confrontarci istituzionalmente negli anni scorsi, sono lieto che si sia voluta mantenere la tradizione con questa "Inaugurazione Speciale" come definita dal Presidente della Corte di Appello, alla quale anche quest'anno, ho l'onore di partecipare in rappresentanza degli Ordini del Distretto di questa Corte d'Appello.

I tempi ristretti che la Cerimonia ha dovuto darsi, mi inducono a rivolgere immediatamente l'attenzione sulle riflessioni finali che la Presidente della Corte ha voluto esporre nella parte conclusiva e che, in estrema sintesi, ripropongono l'annoso tema di una "crisi della giustizia" che non sembra avere limiti nel suo costante aggravamento.

Non a caso l'efficienza della giustizia civile costituisce una delle principali raccomandazioni che l'Unione Europea ha rivolto all'Italia subordinando all'ottenimento di detto obiettivo l'erogazione di una parte dei fondi del Recovery Plan.

Si legge nel Rapporto Colao "Italia 2020-2020" che si tratta di «un'occasione irripetibile per trasformare profondamente il Paese ... Nei prossimi due o tre anni possiamo trasformare l'Italia più di quanto si sia saputo fare negli ultimi decenni, se avremo il coraggio necessario per agire con decisione nella riforma del Paese e nell'investimento a favore delle prossime generazioni». Coevo il Rapporto Cottarelli intitolato "Come ridurre i tempi della giustizia civile".

Entrambe i rapporti forniscono indicazioni per un tempestivo avvio di un'ampia riforma strutturale che persegua l'obiettivo di ridurre i tempi e aumentare la certezza della giustizia civile.

Il nostro Governo sta discutendo il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per rilanciare il Paese ove nel capitolo, dedicato Digitalizzazione e Modernizzazione della Pubblica Amministrazione, con riferimento alla Giustizia si prevede di "Accelerare, all'interno di un quadro di riforma condiviso", Si prevede un Intervento denominato "Innovazione organizzativa della Giustizia" che si focalizza sull'istituzione dell'Ufficio del Processo e su tre progetti di riforma del processo civile, dell'ordinamento della giustizia e del processo penale già da tempo pendenti in Parlamento e sui quali è ancora aperto il confronto.

Già la "riforma della giustizia civile" con riferimento al disegno di legge di delega presentato il 9 gennaio 2020 dal Governo, analizzata sia dalla task force di Colao sia dal gruppo di esperti di Cottarelli, era stata ritenuta insufficiente.

Se è noto che un economista illustre come Mario Draghi nel 2011 aveva già quotato che i ritardi della giustizia civile sono pari ad un punto di PIL all'anno ed è altrettanto vero l'Europa ci chiede e condiziona l'accesso alla risorse del Recovery Fund ("Next Generation EU") ad un piano di riforme che renda concretamente efficiente la risposta di giustizia in Italia, sembra naturale conseguenza che il nostro Governo non possa esimersi dall'individuazione degli obiettivi da perseguire, che possano immediatamente impattare sulla attuale asfittica situazione, ma soprattutto che abbiano la vocazione di un disegno di medio-lungo periodo, equilibrato e sostenibile.

Ci si domanda a questo punto come possa essere possibile che il dibattito politico sia totalmente silente sui temi della giustizia.

La Presidente della Corte ha evidenziato la carenza di magistrati, che andrà ad accentuarsi sia per il massiccio pensionamento in corso, sia per il rallentamento dei concorsi, carenza alla quale il legislatore ha ritenuto di ovviare attraverso l'immissione di magistrati onorari in misura pari al 61,5% del numero dei magistrati togati.

Nel secolo scorso e precisamente in data 1 maggio 1995 entravano in funzione i Giudici di Pace nominati con decreto del Ministro della giustizia a seguito di una selezione per titoli. Questi Giudici dovevano di fatto sostituire i Giudici Conciliatori mentre la maggior parte del contenzioso prima affidato ai Pretori veniva attribuito al Tribunale Monocratico.

Questa scelta, a distanza di 25 anni è, a mio modesto parere, risultata fallimentare.

Fallimentare perché si è totalmente persa di vista la figura del Magistrato Onorario, giurista esperto che presta la propria opera per un periodo limitato di tempo, anche al fine di acquisire una esperienza che vada ad arricchire il proprio patrimonio professionale.

Si è creata, in un numero importante di Magistrati Onorari, l'aspettativa di un lavoro che, di proroga in proroga, ha assunto le caratteristiche di un lavoro subordinato nominativamente a tempo determinato e soprattutto sempre più impegnativo, vista l'estensione delle competenze che gradualmente sono state loro affidate.

Molti Colleghi hanno trovato in questa attività non più e non solo un arricchimento professionale ma uno sbocco lavorativo rispetto ad una professione che soffre una proletarizzazione oramai endemica.

L'immissione di un numero significativo di Magistrati Ausiliari, anch'essi temo votati a svolgere la loro attività con la medesima ratio, ha l'aggravante di affidare a "magistrati non per formazione" il compito di smaltire l'arretrato delle Corti d'Appello, inserendosi cioè in quel secondo grado di giudizio notoriamente già delicato nell'approcciare al percorso giuridico di un giudice di primo grado magari togato.

Nel tentativo di dare il proprio contributo al dibattito, l'Unione delle Camere Civili ha riproposto la creazione di Sezioni stralcio presso gli Uffici con maggiore carico di lavoro, presiedute da un magistrato in pensione o cassazionista e con la presenza di due avvocati.

Ancora una volta non si trae insegnamento dal passato: basta ricordare l'istituzione delle Sezioni Stralcio, negli anni 90, per concludere come le stesse non siano di certo riuscite a dare una prova performante del loro intervento sulla macchina giustizia.

Ma anche volendo seguire la strada dell'immissione di "nuove forze giudicanti" a quale personale amministrativo queste potranno fare riferimento?

Anche qui sembra che non si veda come la costituzione di imbuti dal becco assai stretto non vada nel senso della efficienza e della rapidità.

Si pensi allo smart work così come è stato fatto svolgere al personale amministrativo della giustizia, quantomeno fino al mese di ottobre, senza la possibilità di accedere agli strumenti di gestione informatica delle cancellerie. La produzione dei magistrati si è trovata nel limbo della rarefatta pubblicazione dei provvedimenti e delle sentenze con ciò impedendo anche all'avvocatura di acquisire e porre in esecuzione le decisioni.

Parlare di riforme strutturali significa, prima di tutto, revisione delle piante organiche con acquisizione e ripartizione delle risorse che vada a coprire le lacune e non vada a dare ulteriore forza lavoro a chi ne ha proporzionalmente già a sufficienza.

Nel ringraziare il Consiglio dell'Ordine di Venezia per l'apporto di mezzi fornito, la Presidente mi ha indotto ad una riflessione su quella che è una prassi da sempre invalsa su tutto il territorio nazionale, e cioè di fornire supporto agli uffici per le necessità più varie: una Amministrazione dello Stato non può e non deve avere necessità di reperire aliunde i mezzi di cui ha bisogno per poter funzionare ed i mezzi per lo svolgimento della propria attività devono essere adeguati e performanti se si vuole dare una risposta efficiente ai cittadini ed alle imprese. Ciò non toglie che gli Ordini continueranno a supportare le esigenze degli Uffici ma sarebbe più utile che la collaborazione degli Ordini fosse focalizzata non solo sulle esigenze materiali ma su quelle del miglior funzionamento della macchina giustizia per risolvere i problemi organizzativi e di gestione, che insieme possono essere più facilmente individuati ed affrontati e da questo punto di vista Venezia ha da sempre costituito un esempio virtuoso.

La parola tanto cara alla Presidente della Corte "filiera" della "Comunità della giurisdizione" non può essere monca proprio della sua fonte primaria che è lo Stato.

Ma il ruolo dell'avvocatura nella macchina giustizia non può essere invocato solo quando se ne chiede il sostegno, deve essere un ruolo compiuto ad ogni livello a partire dal "riconoscimento del suo ruolo nella Costituzione".

Spiace leggere che una magistratura minoritaria si schieri in battaglie di retroguardia per svilire il contributo dei componenti laici dei Consigli Giudiziari per privarli di quel diritto di tribuna che è dovrebbe essere invece invocato a garanzia dei cittadini e delle buone pratiche valutative dell'attività dei singoli magistrati, passo indispensabile per restituire forza, credibilità e autorevolezza all'esercizio della giurisdizione nel nostro Paese, evitando l'emersione di malcelati intenti di tutelare di diritti di casta.

E perché questo ruolo sia effettivo occorre che la Professione sia regolata da una Legge Professionale adeguata ai tempi ma radicata nella tradizione.

Nel corso di una mia recente audizione alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati su alcuni progetti di riforma della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, che ha ridisegnato l'ordinamento della professione forense, ed è ancora un "cantiere aperto" in attesa di una serie di provvedimenti di attuazione, in tema di accesso alla professione con riferimento alle modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione, ho condiviso l'auspicio degli estensori di detti progetti di legge, di volere una Avvocatura maggiormente al passo con i tempi, in un mondo in continua evoluzione, ma ho dichiarato con fermezza che non si può consentire, oggi meno che mai, che essere al passo con i tempi debba constare in una facilitazione all'accesso nell'avvocatura a scapito della preparazione dei futuri avvocati, laddove lo Stato mantiene doverosamente alto il livello di selezione dei

Magistrati con i quali giornalmente i nostri giovani sono chiamati a confrontarsi. Sono convinto che noi per primi dobbiamo esigere che il confronto avvenga ad armi pari.

Anche con riguardo alle specializzazioni, certamente concettualmente qualificanti per la categoria e per la sua immagine nei confronti dei cittadini, il percorso di attuazione della legge professionale resta costellato di incertezze e soprattutto non sembra avere chiaro quale sia l'obiettivo da perseguire, anche all'interno dell'avvocatura, già divisa in concreto in macro aree di specializzazione: civile, penale, lavoro, amministrativo, e tributario in primis. Bisogna quindi comprendere quale vuole essere il fine di attribuire "l'etichetta" di specialista, quale sia l'interesse sotteso ed a chi faccia realmente capo e, soprattutto visto lo stato in cui versa l'avvocatura, se sia ancora una questione così basilare per risolvere i problemi dell'avvocatura medesima.

Problemi che si acuiranno sempre di più se non si risolve il problema dell'equo compenso. L'abolizione dei minimi di tariffa ha aperto una voragine che la crisi ha reso oramai profondissima. La mente che ha reso possibile questa improvvisa destabilizzazione ha completato l'opera di erosione della capacità reddituale degli avvocati con la previsione della costituzione delle società tra professionisti con socio di capitali. Anche ed Assicurazioni si sono viste servire un piatto di portata che vale un intero pranzo potendo finalmente gestire manipoli di colleghi a basso costo per affidare loro il contenzioso ed abbattere il prezzo da pagare per attingere dal libero Foro, ottenendo anche il beneficio di non avere il costo fisso di uffici legali di numero adeguato a servire il territorio nazionale, spalmando il costo in società partecipate.

In un sistema così poco stabile e variegato, appare un obiettivo assai ambizioso quello di perseguire quella "giustizia predittiva" che sarebbe sicuramente un pilastro di stabilità e orientamento per operatori del diritto e cittadini.

Troppe variabili portano a vedere questo obiettivo irraggiungibile per l'attuale macchina giustizia. Il legislatore stesso si pone quale primo elemento ostativo ad una cristallizzazione predittiva delle decisioni, che trovano infinite variabili non solo nella costante opera di interpretazione integrativa delle norme da parte dei Giudici - che divengono sempre di più loro stessi legislatori con ciò creando un cortocircuito istituzionale che vede la politica prendere atto a posteriori di quanto oramai la giurisprudenza ha già codificato -, ma anche per i molteplici interventi della Suprema Corte di segno opposto, che neppure le Sezioni Unite spesso e volentieri portano a ricondurre a principi comuni.

Ritengo doveroso rivolgere un ringraziamento ai rappresentanti del nostro distretto presso il C.N.F. e l'O.C.F per l'attività che hanno svolto anche in questo periodo emergenziale.

Nei primi giorni dell'anno sono state presentate "Le Proposte del C.N.F. per il Piano Nazionale di ripresa e resilienza". Alcuni dei temi sono oramai da tempi immemorabili sui vari tavoli di confronto con la politica e la magistratura: si pensi ai riti alternativi, allo smaltimento dell'arretrato affidato ad arbitrati, alla necessità di una formazione manageriale dei capi degli uffici giudiziari, all'affidamento ai professionisti di alcune procedure o fasi vedi i decreti ingiuntivi e così con una premessa di fondo "Se il punto di partenza sono le «buone riforme», per potenziarne gli effetti bisogna cambiare radicalmente la filosofia di intervento e individuare come obiettivo finale la persona e il suo bisogno di tutela. La proposta del Consiglio nazionale forense è volta al raggiungimento di questo risultato attraverso tre coordinate essenziali strettamente interconnesse ossia quelle della razionalizzazione e semplificazione dell'esistente, dell'investimento nell'organizzazione della giustizia, nell'implementazione delle professionalità di alto livello e delle competenze specifiche degli operatori del settore". Principi sui quali si attende, come già detto, l'apertura di un serio dibattito

politico ed anche, come richiesto dall'Organismo Congressuale Forense, un confronto con l'Avvocatura affinché possa fare proprie queste istanze alle quali dovrà dare contenuto operativo.

Un ringraziamento sentito va poi ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati del Distretto con i quali abbiamo affrontato con grande spirito di collaborazione, e spesso risolto, le difficoltà – e non sono state poche –, che hanno reso assai faticosa la pur parziale ripresa dell'attività, gestendo assieme ai Capi degli Uffici dei loro Circondari tutta la fase organizzativa che ha portato alla ripresa dell'attività di udienza.

Altrettanto è a dirsi per le Associazioni Forensi e le Camere territoriali che, a loro volta, hanno fatto da tramite tra gli iscritti e l'Ordine collaborando a fornire possibili soluzioni alle emergenze che giornalmente si sono presentate.

Un grandissimo ringraziamento va ai miei Consiglieri che sono stati un motore indispensabile nel travagliato anno appena trascorso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, sempre in prima linea nell'offrire il proprio fattivo contributo per un sicuro ed effettivo esercizio della funzione giurisdizionale, con un lavoro che è stato davvero enorme e che ritengo opportuno seppur sommariamente ricordare.

All'affacciarsi dell'emergenza sanitaria da Covid-19, il Consiglio ha subito richiesto lo scaglionamento delle udienze e l'attivazione di altre misure volte ad evitare pericolosi assembramenti all'interno degli Uffici, così da salvaguardare il diritto alla salute di tutti gli operatori della Giustizia (Avvocati, Magistrati e personale amministrativo), nonché di tutti coloro che in qualità di parti, testimoni, consulenti e periti frequentano le sedi giudiziarie.

Quando il Paese è stato stretto nella morsa del lock-down, si è dovuto fare i conti con la nota inadeguatezza logistica dei Palazzi di Giustizia veneziani e, soprattutto, con la scarsità delle risorse finanziarie e di personale che affliggono in particolar modo il Distretto Veneto e che hanno reso ancor più difficoltosa la fase della rimodulazione delle attività di udienza e di quelle di cancelleria.

Ciononostante, il Consiglio, grazie anche all'apporto delle Associazioni forensi, ha profuso ogni sforzo per portare a compimento i necessari protocolli organizzativi e fornire tutti i pareri richiesti dai singoli Uffici Giudiziari, entrando sempre nel merito e mai lasciando intentata la possibilità di incidere su detti provvedimenti per ottenere tutto quanto possibile affinché l'attività giudiziaria e le attività amministrative ad essa funzionali potessero riprendere e proseguire in sicurezza.

Tutto ciò è stato perseguito in unità d'intenti con i vertici degli Uffici Giudiziari, attraverso un confronto continuo, leale e costruttivo, che ha sempre messo al primo posto gli interessi dei fruitori del sistema Giustizia.

Il 4 marzo 2020, all'alba dei primi effetti della pandemia, abbiamo sperimentato con i Magistrati della Corte d'Appello le udienze da remoto diventando un punto di riferimento sul territorio nazionale con il primo tutorial per la piattaforma Teams.

Abbiamo sottoscritto con la Presidente della Corte d'Appello e con il Procuratore Generale della Repubblica un Protocollo d'intesa per lo svolgimento delle udienze penali da remoto che ha mantenuto, per quanto possibile, intatte le garanzie costituzionali, lasciando ai difensori sempre la possibilità di scegliere la via del processo in aula.

Abbiamo sottoscritto con la Presidente del Tribunale per i Minorenni di Venezia ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, Protocolli d'intesa per lo svolgimento delle udienze da remoto, sia per il settore civile che per quello penale.

Abbiamo portato avanti unitamente ai Magistrati della Corte d'Appello un protocollo per le udienze civili che conserva tuttora l'ambizione di tracciare linee comuni in tutto il Distretto della Corte di

Appello, nel rispetto di tutti i protocolli circondariali, in modo da consentire ai Colleghi che operano nei vari Tribunali, di potersi riferire a principi comuni.

Abbiamo sottoscritto con il Presidente del Tribunale di Venezia, che ringrazio particolarmente per essere un costante punto di riferimento di interlocuzione con l'Avvocatura, nonché sempre disponibile ad una fattiva collaborazione per la soluzione dei giornalieri problemi, un Protocollo per lo svolgimento delle udienze civili tramite collegamento da remoto e tramite trattazione scritta.

Abbiamo contribuito a perfezionare il sistema di prenotazione telematica delle udienze di convalida di sfratto e delle udienze di pignoramento presso terzi, nonché il sistema di prenotazione degli accessi all'U.N.E.P. di Venezia.

In collaborazione con la Procura della Repubblica di Venezia, abbiamo attivato il servizio di richiesta e trasmissione telematica delle certificazioni relative alle iscrizioni sul Registro delle notizie di reato a norma dell'art. 335 C.p.p., nonché il servizio di richiesta di appuntamento per l'accesso alla cancelleria della Procura della Repubblica di Venezia.

Su richiesta del Presidente Vicario della Corte d'Appello di Venezia, Cons. Dott. C. Citterio, abbiamo predisposto una lista di avvocati "volontari" che fossero disponibili a rendersi sostituti, ex art. 102 c.p.p., così da sopperire alle esigenze emergenziali ed assicurare il divieto di assembramento ed il mantenimento di distanze minimali predeterminate tra le persone.

Abbiamo favorito l'avvio del processo penale telematico, offrendo tutto il supporto tecnico necessario sia ai nostri iscritti che agli Uffici giudiziari.

Abbiamo avviato, in collaborazione con le cancellerie ed i Magistrati della Corte d'Appello e del Tribunale, la fase di sperimentazione di una "APP" multifunzione per smartphone contenente plurime utility, tra cui quella denominata "salta code udienze" che ci permette di monitorare in tempo reale lo svolgimento dell'udienze sul ruolo, e quelle che consentono la prenotazione degli accessi nelle cancellerie, con l'obiettivo di evitare assembramenti sia all'esterno che all'interno dei Palazzi di Giustizia.

Siamo convinti, poiché in perfetta sintonia con la Presidente Marini vediamo "la crisi come un'opportunità", che le virtuose prassi instaurate in questi mesi non verranno abbandonate al termine della pandemia ma costituiranno una florida eredità per il futuro, purchè non si confonda il concetto di emergenza con quello di eccezione e si prenda dalla sperimentazione emergenziale quello che non possa avere ricadute sul diritto alla difesa e sulla dialettica delle parti in un giusto processo.

Non posso dimenticare di rivolgere un grazie sentito al Sindaco di Venezia che ha inaugurato lo scorso 11 settembre la Nuova Casa dell'Ordine degli Avvocati di Venezia in una finestra temporale che ci aveva illuso che il peggio fosse passato.

La Presidente della Corte celebra oggi una inaugurazione emotivamente importante che certamente resterà nel suo cuore, come testimoniano le parole che ha dedicato alla Toga che ha offerto in dono alla Corte.

Ma quella Toga che oggi ha indosso, la indosserà sempre come una seconda pelle al di là delle incombenze legate alla legge sui limiti anagrafici al proprio servizio, perché è un Magistrato che ha amato e ama la sua Professione.

Ho avuto modo di poter condividere con Lei Signora Presidente alcune delle pagine più difficili della storia nazionale e veneziana, tutte concentrate in questi lunghi mesi, a partire dall'"Acqua Granda"

del 2019 e sono convinto che mancherà a Venezia quell'impulso di forza volitiva che ha impresso a tutte le attività che ha intrapreso in questi quattro anni, e sono davvero numerose, lasciando a chi Le succederà un patrimonio di progetti che sono stati tutti avviati su solide basi.

L'onestà intellettuale che ha dimostrato anche nel commentare le vicende che hanno travolto il CSM e che sembrano ben lungi dal trovare una soluzione, dimostrando come il rapporto tra magistratura e politica sia una pastoia dalla quale oramai ne l'un potere nell'altro riescano a fare a meno. Ciò anche per colpa di quella "porta girevole" - come il Presidente Flick nel suo recente libro "La Giustizia in crisi: dalla Pandemia quali opportunità da cogliere, con quali intese?" l'ha definita -, porta girevole utilizzata in questi anni troppo di frequente dai magistrati entrati in politica.

Abbiamo bisogno di "scribacchini" che possano dirigere gli Uffici Giudiziari, con l'esperienza di chi ha saputo pronunciare sentenze ed ha assimilato dall'interno la complessità dell'organizzazione burocratica, uniti a quel necessario carisma che attua quell'amalgama vincente che Lei Presidente ha dimostrato di saper sintetizzare.

Nel ringraziarvi per l'attenzione mi associo all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2021 nella convinzione, quest'anno, che la buona volontà di tutti lo renda migliore di quello trascorso anche perché sarebbe davvero difficile il contrario.

Venezia 30 gennaio 2021

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Venezia
Giuseppe Sacco

